



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1913.

N. 8.

SOMMARIO.

- Il diritto convenzionale nella legislazione operaia.* Dott. A. SANDONÀ, pag. 3.
- Stati Uniti dell'America del Nord. - Lavori della " Commissione per l'immigrazione ".*
" Riassunto del rapporto sulle condizioni dell'immigrazione nelle isole Hawaii „ pag. 12.
- Atti del Ministero degli Affari Esteri e del Commissariato dell'emigrazione,* pag. 29.

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE.

1. — *Legge* 15 giugno 1913 che converte in legge il R. Decreto 6 luglio 1912, n. 1067, pag. 39.
2. — *Regio Decreto* 6 luglio 1912, n. 1067, recante provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigranti all'estero e degli stranieri residenti nel Regno, pag. 40.
3. — *Convenzione* fra il Regno d'Italia e l'Impero Germanico circa le assicurazioni operaie, del 31 luglio 1912 e *R. Decreto* n. 376 col quale viene data esecuzione alla convenzione stessa, pag. 41.
4. — *Trattato* fra S. M. il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America del 25 febbraio 1913 e *Atti parlamentari* ad esso relativi, pag. 49.
5. — *Regio Decreto* n. 393 col quale viene data esecuzione alla convenzione sanitaria tra l'Italia e l'Argentina, pag. 68.

NOTIZIARIO.

- I. — *Conferenza dei Commissari statali d'agricoltura degli stati del Sud negli Stati Uniti*, pag. 69.
- II. — *Condizioni attuali delle colonie agricole italiane di Daphne (Alabama), High Bank (Texas) e Hearne (Texas)*, pag. 70.
- III. — *Gli operai stranieri nelle miniere di ferro del dipartimento di Meurthe-et-Moselle (Francia)*, pag. 72.
- IV. — *Movimento migratorio transoceanico austro-ungarico negli anni 1910, 1911 e 1912. - L'emigrazione rutena*, pag. 73.
- V. — *Nuova legge sull'emigrazione in S. Domingo*, pag. 74.
- VI. — *L'immigrazione nell'Argentina e nel Brasile nel 1912*, pag. 74.
- VII. — *La condotta della Compagnia Mineraria di Cerro de Pasco, nel Perù*, pag. 75.

ROMA

STAB. TIP. SOCIETÀ CARTIERE CENTRALI
Via Appia Nuova, 234-A

1913

IL DIRITTO CONVENZIONALE NELLA LEGISLAZIONE OPERAIA

—————
DOTT. A. SANDONÀ
—————

La legislazione in materia di assicurazioni sociali ha subito nell'ultimo decennio uno sviluppo meraviglioso: il congegno giuridico dei diversi stati è già ampio e tende sempre più ad allargarsi ed a perfezionarsi.

Il fenomeno dell'emigrazione, oggi comune a tanti paesi, doveva però necessariamente rilevare col tempo le deficienze del criterio restrittivo applicato alla legislazione sociale dai diversi Stati, vale a dire il criterio nazionale, per il fatto che l'operaio straniero veniva a trovarsi in uno stato di inferiorità giuridica di fronte a quello nazionale, inferiorità ingiustificata perchè quella stessa capacità giuridica che gli accorda di beneficiare delle leggi protettive del proprio paese lo deve già di per sè rendere atto ad essere assimilato, in linea di diritto, all'operaio nazionale qualora nella pratica si introduca il sistema della reciprocità internazionale garantito magari con l'accogliere il principio della ritorsione; sistema che del resto non sarebbe un progresso giuridico solo riguardo alla nostra legislazione che nell'art. 3 del Codice civile sanciva sin dal 1865 che « *Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini* ».

L'ognor crescente movimento migratorio in quasi tutto il mondo rese quindi sempre più stridenti i contrasti di una legislazione intenta a salvaguardare i diritti dei soli cittadini; ma ammesso una volta il criterio su cui si fonda quello che un giorno sarà il diritto internazionale del lavoro, la reciprocità internazionale fissata e proclamata in virtù del diritto convenzionale, l'opera legislativa in materia di assicurazioni sociali ebbe schiuso alla propria attività un vastissimo campo.

La legge italiana 19 giugno 1913, n. 736, pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1913, che converte in legge dello Stato il R. decreto 6 luglio 1912 che autorizza il Governo a stipulare convenzioni internazionali relative alle assicurazioni sociali è la prova più evidente dell'avvicinarsi della nuovissima pratica internazionale al concetto giuridico che è gloria di P. S. Mancini e della legislazione italiana.

Si viene in tal modo lentamente formando un diritto internazionale operaio di cui già esistono i primi tentativi di sistematizzazione, quali i recentissimi lavori dei professori S. Gemma e P. Pic (1).

*
* * *

Prendendo le mosse dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio u. s. della legge 19 giugno 1913, n. 736, tratteremo brevemente quella parte della materia che più interessa l'emigrazione e precisamente la protezione preventiva del lavoratore straniero nel contratto, gli infortuni sul lavoro e la condizione giuridica dei lavoratori stranieri, fermando particolar-

(1) S. GEMMA " *Il diritto internazionale del lavoro* „ Roma, 1912; P. PIC " *Les assurances sociales en France et à l'étranger* „ Paris, 1913. Il libro del prof. Gemma si divide in 6 capitoli che trattano la genesi e la natura di un diritto internazionale del lavoro (cap. I), la protezione preventiva del lavoratore straniero nel contratto (cap. II), la protezione negli infortuni sul lavoro (cap. III), il lavoratore straniero e lo Stato (cap. IV), le limitazioni alla naturale distribuzione internazionale del lavoro (cap. V), e il diritto attuale e quello avvenire (cap. VI); i singoli capitoli sono poi suddivisi in molti paragrafi.

Quello del Pic si divide in tre grandi parti; nella prima si descrive l'evoluzione progressiva delle assicurazioni sociali negli ultimi cinquant'anni, vale a dire dalla libertà all'obbligatorietà dell'assicurazione, nei principali Stati; la seconda è riservata alla legislazione francese, mentre la terza è dedicata ai trattati internazionali ed alla condizione fatta agli stranieri nei diversi Stati.

Il libro termina con alcune pagine di conclusione in cui l'autore rileva soprattutto il carattere del movimento odierno nell'evoluzione legislativa dei diversi Stati, tendente all'obbligatorietà dell'assicurazione per tutto ciò che consegue dal *rischio professionale*, sostituitosi lentamente alla nozione tradizionale della *responsabilità*, insufficiente alla protezione del lavoratore.

mente la nostra attenzione sulle leggi emanate dopo la pubblicazione dei succitati lavori (1).

La protezione preventiva è, si può dire, la prima forma di tutela dell'operaio sì nazionale che straniero nel contratto allo scopo di eliminare, dove è possibile, o per lo meno di temperare gli effetti disastrosi della grande industria sulla salute dei lavoratori impiegativi, effetti che immediatamente danneggiano l'industria ed alla lunga anche la razza.

Queste leggi protettive riguardano l'età, il sesso, la durata del lavoro, le precauzioni igieniche, le norme a tutela della sicurezza e della moralità negli stabilimenti industriali, le prescrizioni per prevenire gli infortuni, sia in qualsiasi industria in generale, sia nelle industrie o imprese speciali come quelle che trattano materie esplodenti, quelle di costruzioni o demolizioni, le estrattive, quelle che abbisognano di caldaie e recipienti a vapore, ecc., ecc. Quasi tutti gli Stati civili, compresi i più liberisti, sono intervenuti in questo senso dettando disposizioni limitative nel senso sovraesposto. Le regole stabilite da queste leggi presuppongono l'assenza di norme di diritto convenzionale, che in questo campo ha un duplice ufficio: quello di contribuire alla certezza del diritto da applicarsi e quello di favorire l'unificazione sostanziale del diritto stesso.

Queste affermazioni di diritto convenzionale, chiamate *accordi e convenzioni internazionali*, non sono ancora molte; però esse sono, in generale, l'indice della tendenza odierna di assimilare, salva la reciprocità, il lavoratore straniero a quello nazionale. agli effetti delle leggi sociali, di sostituire al protezionismo nazionale un criterio più largo di politica sociale, il programma insomma dell' « Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori », là dove la legislazione nazionale subordina l'ammissione degli operai stranieri ai benefici delle leggi di assicurazione a certe condizioni restrittive, più o meno rigorose a seconda dei diversi paesi.

(1) Vedi, in relazione a questo articolo, anche le leggi pubblicate in questo numero del *Bollettino* sotto il titolo « *Legislazione sull'Emigrazione* ».

Primo in ordine cronologico è il trattato di lavoro italo-francese del 15 aprile 1904; è il prototipo del genere ed è anche il più completo poi che passa in rassegna tutte le forme usuali di previdenza e di assicurazione, le leggi regolatrici del lavoro industriale ed il servizio d'ispezione funzionante sotto l'autorità dello Stato a garanzia dell'applicazione delle rispettive leggi vigenti.

Il trattato italo-francese fu quasi il punto di partenza dell'opera legislativa internazionale tendente a sviluppare sempre più il principio della reciprocità negli accordi di questo genere; seguirono difatti due gruppi di accordi: il primo comprende un certo numero di trattati che cercano di applicare in principio agli operai delle parti contraenti le regole sancite dalle leggi nazionali intorno agli infortuni sul lavoro, il diritto cioè per gli stranieri di beneficiare delle disposizioni della legge del paese in cui lavorano. Tali sono gli accordi franco-belga del 1906, franco-lussemburghese del 1906, franco-inglese del 1909, la convenzione belga-lussemburghese del 1906, belga-tedesca del 1909, italo-ungherese del 19 settembre 1907 (resa esecutiva con la legge 5 luglio 1911), ecc.

L'altro gruppo comprende i trattati di commercio stipulati recentemente da diversi Stati dell'Europa centrale e meridionale: a. e. il trattato italo-svizzero del 1904, italo-tedesco del 1904, austro-tedesco del 1905, ecc., ecc., trattati che prevedono la prossima conclusione di convenzioni operaie basate, per quanto possibile, sul principio della reciprocità.

La convenzione di Berna (26 settembre 1906) firmata dai rappresentanti dell'Austria-Ungheria, del Belgio, della Danimarca, della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, dell'Italia, del Lussemburgo, dell'Olanda, del Portogallo, della Spagna, della Svizzera, della Svezia e resa esecutiva in Italia con la legge 29 luglio 1909, n. 583, benchè limitata agli Stati summentovati, è egualmente importante perchè vi hanno preso parte gli Stati europei industrialmente più progrediti e che, presi assieme, comprendono una zona territoriale abbastanza vasta. Inoltre l'art. 9 della Convenzione permette anche agli Stati non firmatari di parteciparvi successivamente « mediante un atto indirizzato al Con-

siglio federale svizzero che sarà fatto da questo conoscere a ciascuno degli Stati contraenti ». Sotto questo aspetto, osserva il prof. Gemma, la Convenzione di Berna somiglia alle unioni amministrative e partecipa alla peculiarità che hanno queste di estendersi indefinitamente per mezzo di progressive adesioni. La Convenzione proibisce il lavoro industriale notturno a tutte le donne senza distinzione di età; essa assicura quindi direttamente, nel territorio degli Stati contraenti, il riposo notturno alle donne impiegate nelle industrie, ma indirettamente giova anche ad altre persone, e soprattutto ai fanciulli, assicurando loro, di fronte a certe leggi locali, il beneficio di un sensibile prolungamento del periodo di tempo da considerarsi come notturno.

L'articolo terzo della Convenzione di Berna prevede tre eccezioni che possono sospendere il divieto del lavoro notturno. La prima è « in caso di forza maggiore quando in un'impresa si produca un'interruzione di esercizio impossibile a prevedersi e tale da escludere il carattere di periodicità ». La seconda prevede il caso in cui la sospensione del lavoro farebbe perdere inevitabilmente materie prime o materie in elaborazione suscettibili di alterazione rapidissima; la terza eccezione dice che per le industrie soggette all'influenza delle stagioni, ed in circostanze eccezionali per qualunque impresa, la durata del riposo ininterrotto di notte potrà esser eridotta a dieci ore per sessanta giorni all'anno.

È noto che la proposta di nominare una commissione internazionale che assicurasse l'esecuzione pratica della convenzione non ebbe seguito nei deliberati della conferenza. E però la Convenzione di Berna non ha finora alcun organo interpretativo od esecutivo particolare.

Il Governo svizzero ha del resto indirizzata or non è molto ai Governi europei una circolare per convocare una nuova conferenza internazionale sulla limitazione del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli e sulla limitazione della giornata di lavoro per le donne ed i fanciulli. I capisaldi delle nuove proposte sono i seguenti: divieto del lavoro notturno ai fanciulli sino a 18 anni. Il divieto è assoluto sino a che il fanciullo non abbia soddisfatto

ai suoi obblighi scolastici o in ogni caso sino ai 14 anni compiuti. Seguono disposizioni che devono regolare il riposo notturno e le eccezioni al divieto del lavoro notturno per i fanciulli. La limitazione della giornata di lavoro a 10 ore si riferisce alle donne di qualsiasi età ed ai fanciulli sino ai 18 anni, salve alcune eccezioni (1).

*
* * *

Gran parte delle leggi sugli infortuni del lavoro equiparano bensì il lavoratore straniero al nazionale, ma stabiliscono che gli eredi dell'operaio straniero mortalmente sinistrato non riceveranno alcuna indennità se al momento della disgrazia non risiedano stabilmente nel territorio nazionale: vedi la legge francese del 1898, art. 3, il codice tedesco delle assicurazioni, art. 596 e 615; la legge inglese del 1906, art. 18; la legge svizzera del 1911, art. 90, ecc., ecc.; anche il nuovo progetto austriaco sulle assicurazioni sociali del 3 novembre 1908 ribadisce questo criterio nell'ultimo alinea del § 181, dove è detto che « agli eredi dello straniero, i quali al momento dell'infortunio non risiedano a titolo permanente nello Stato, non spetta diritto alcuno sulla rendita » (2).

Ma è noto che gran parte degli Stati hanno temperata questa disposizione con leggi posteriori che ammettono la possibilità di modificare, o modificano direttamente, questa severa regola sul fondamento della reciprocità legislativa che agisce sul disposto restrittivo, eliminandolo. In questo senso parla la legge francese 31 marzo 1905, di cui diremo più sotto, la tedesca del 30 giugno 1900, art. 21, sull'assicurazione contro gli infortuni nelle imprese industriali; lo stesso progetto austriaco conferisce al ministro degli interni il diritto di abrogare il § 181 sulla base della reciprocanza.

Il miglioramento delle leggi interne in senso più favorevole all'operaio straniero fu il primo passo verso quegli accordi in-

(1) Vedi il testo della circolare nel numero di marzo 1913 della rivista « *La lega industriale* ».

(2) Cfr. « *Gesetzentwurf, betreffend die Socialversicherung (Regierungsvorlage vom 3 november 1908)* » Wien, 1908, pag. 79.

ternazionali che assicurano agli operai degli Stati firmatari completa uguaglianza di trattamento in materia di infortuni, accordi che preparano quelli più vasti coi quali si potrà realizzare, in un futuro ancora lontano, l'invocato diritto internazionale del lavoro.

La personalità giuridica dell'operaio in terra straniera è costituita oggi da elementi diversi, sparsi in moltissime leggi ed accordi, che si integrano, si modificano e si eliminano a vicenda. Col sovrapporsi di nuovi concetti e di nuove forme su quello fondamentale che costituiva sino a non molti anni fa la base del diritto comune, il concetto cioè della responsabilità civile che attraverso varie forme attenuanti, quali la responsabilità contrattuale e quella legale, andò trasformandosi nel concetto oggi comunemente accettato del rischio professionale, fondamento giuridico della più recente legislazione, la condizione giuridica del lavoratore straniero subiva già una lenta trasformazione che doveva prima o dopo influire sull'opera legislativa dei diversi Stati. Non analizzeremo qui le cause di questo mutamento e ci limiteremo a rilevare i dati di fatto generali, già toccati nel corso di questa succinta esposizione. Col modificarsi della legislazione interna dei singoli Stati nel senso suesposto, si affermano i diritti dell'operaio straniero, i cui interessi vengono protetti alla stregua di quelli del cittadino, sempre sul fondamento della reciprocità; altre leggi ammettono la possibilità generica di questa equipollenza in seguito ad accordi; in fine trattati internazionali, quali a. e. la convenzione italo-francese del 9 giugno 1906 e quella italo-germanica del 31 luglio 1912, proclamano apertamente questo principio. La prima convenzione dichiara l'assimilazione degli operai italiani ai francesi sulla base della reciprocità, ossia che gli operai italiani vittime d'infortunio sul territorio francese, e i loro rappresentanti, hanno diritto alle stesse indennità dei francesi e viceversa. La dichiarazione formale di questo principio era necessaria per ristabilire l'equilibrio tra i diritti che godevano gli italiani in Francia ed i francesi in Italia: difatti mentre il diritto italiano, in assenza di disposizioni restrittive, non permette un trattamento diverso degli operai stranieri dai cittadini, la legge francese connette l'assimilazione con la residenza e la fa

cessare col cessare di questa. La convenzione italo-germanica del 31 luglio 1912 sulle assicurazioni sociali, resa esecutiva con R. decreto 28 marzo 1913, si basa sull'applicazione dell'art. 2-*a* del trattato addizionale (già sopra citato) del 3 dicembre 1904 al trattato di commercio, dogana e navigazione tra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891.

La possibilità generica di una modificazione al regime giuridico degli stranieri sulla base della reciprocità diplomatica era già preveduta in Francia dall'art. 11 del Codice civile; la possibilità specifica nei rapporti degli operai colpiti da infortuni è stata dichiarata dalla legge 31 marzo 1905 che originò le già citate convenzioni col Belgio, con l'Inghilterra, col Lussemburgo e con l'Italia del 9 giugno 1906.

In Italia questo principio è stato sancito or ora dalla legge 19 giugno 1913, n. 736, in forza della quale fu convertito in legge dello Stato il R. D. 6 luglio 1912, n. 1067, che conferisce al Governo del Re l'autorizzazione di stipulare Convenzioni internazionali (relative alle assicurazioni sociali) sul fondamento della corrispondenza di trattamento fra cittadini italiani e stranieri e quella di far uso del principio della ritorsione contro i cittadini di quegli Stati che facciano agli italiani una condizione meno favorevole di quella fatta ai nazionali.

A questi stessi criteri s'ispira e s'ispirerà la recente e la futura opera legislativa dei diversi Stati, opera delicata quant'altre mai, destinata ad eliminare incresciose condizioni di inferiorità giuridica dei connazionali di fronte ai cittadini di altri Stati e a dare all'operaio che lavora all'estero l'intera protezione che gli spetta assimilandolo ai cittadini dello Stato in cui è immigrato.

L'ultimo esempio in proposito è il trattato stipulato a Washington il 25 febbraio ultimo scorso fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (1) che modifica, per la protezione dei lavoratori, il § 1 dell'art. III del trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni, nel senso che «i cittadini delle

(1) Lo scambio delle ratifiche relative al Trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti è avvenuto a Washington il 3 luglio 1913.

«Due parti contraenti riceveranno negli Stati e territori dell'altra, la più costante sicurezza e protezione per le loro persone e proprietà e per i loro diritti, inclusa quella forma di protezione accordata da ogni legge statale o nazionale, che stabilisca una responsabilità civile per danni o per morti cagionati da negligenza o colpa, e dia ai parenti ed eredi della parte lesa un diritto di azione il quale non potrà essere menomato per motivo della nazionalità dei detti parenti od eredi; e godranno a questo riguardo gli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, purchè si sottomettano alle condizioni imposte a questi ultimi ».

(luglio 1913).

Stati Uniti dell'America del Nord

Lavori della " Commissione per l'immigrazione „

« Riassunto del rapporto sulle condizioni dell'immigrazione nelle Hawaii » (1)

Immigrazione dei primi tempi. — Lo scopo di questo rapporto è di descrivere le condizioni della immigrazione nelle isole Hawaii dopo la loro annessione agli Stati Uniti, ma tali condizioni non possono essere comprese senza far precedere un breve esame del periodo antecedente.

La popolazione indigena delle Hawaii è costantemente diminuita dopo la penetrazione della civiltà moderna. Contemporaneamente a questa diminuzione vi è stato un grande sviluppo industriale richiedente una crescente popolazione di braccianti. La principale industria delle Hawaii, la coltivazione dello zucchero, deve competere con paesi che impiegano operai di colore e, finora, il saggio dei salari non è stato così alto da attirare una immigrazione spontanea di americani o europei. Un altro ostacolo all'immigrazione europea è stato il costo e la durata del viaggio dall'Europa alle Hawaii perchè la sola via per la quale gli immigranti hanno potuto esser trasportati dall'Europa è stata quella che sdoppia il Capo Horn. Una delle conseguenze di questo lontananza è il fatto che pochi sono gli europei già emigrati in Hawaii che sono ritornati al loro paese di origine; cosicchè i vantaggi che il territorio possiede per gli immigranti non sono stati resi noti in Europa dai rimpatrianti nello stesso modo come sono stati resi noti i vantaggi dell'America.

Per conseguenza, le isole Hawaii sono state costrette a scegliere fra l'immigrazione spontanea dall'Oriente o l'immigrazione sussidiata dall'America e dall'Europa. Per un lungo periodo di tempo financo l'immigrazione dall'Oriente aveva bisogno di esser stimolata mediante il pagamento del biglietto di passaggio ed altre attrattive. Di fatto, prima dell'annessione, tutta l'immigrazione dal Giappone e dalla Cina nell'Hawaii fu sussidiata.

(1) Traduzione del Dott. G. E. di Palma di Castiglione, ispettore viaggiante dell'emigrazione; ad iniziativa del Prof. B. Attolico, ispettore dell'emigrazione in New York, e che fa seguito ad altre pubblicate nel Bollettino N. 4 del 1911 e nel N. 2 e N. 7 del 1912.

Il problema dell'importazione di lavoratori fu preso in considerazione nell'Hawaii fin dal 1852. In quell'epoca la mano d'opera era principalmente indigena, ma, per alcuni decenni, vi era stata una piccola immigrazione di commercianti ed agricoltori cinesi e di missionari, mercanti ed avventurieri bianchi. La presenza dei cinesi quali immigranti spontanei fece sorgere l'idea di importare « *coolies* » di quella nazionalità quali braccianti agricoli, ma questo movimento non acquistò importanza se non dopo la guerra civile americana. In quel periodo il crescente traffico della costa, il declinare dell'industria della pesca di balene ed altre condizioni in parte locali ed in parte generali provocarono un grande sviluppo dell'industria dello zucchero ed un aumento nella domanda di mano d'opera. Questa domanda fu intensificata dopo la conclusione del trattato di reciprocità del 1876 che aprì il mercato americano ai piantatori delle isole. In quell'anno il sistema di legare gli operai con un contratto di lavoro a sanzione penale era già ben stabilito nelle Hawaii. Tale sistema — introdotto originariamente allo scopo di ottenere lavoro regolare da parte degli indigeni e basato sulle leggi degli Stati Uniti che regolavano il contratto di navigazione dei marinai — venne esteso ai « *coolies* » asiatici e continuò ad essere la forma prevalente di contratto di lavoro fino all'epoca dell'annessione delle isole da parte degli Stati Uniti d'America.

Leggi sul contratto di lavoro. — Vi era poca differenza sostanziale fra le leggi delle Hawaii sul contratto di lavoro e quelle, ancora in vigore in Sumatra e nelle colonie dello Stretto e già prima in Queensland. Salvo pochi dettagli la legge non differiva molto da quella in base alla quale molte migliaia di inglesi, scozzesi, irlandesi e tedeschi vennero trasportati in America nel periodo coloniale. Gli immigranti si obbligavano a lavorare ad un determinato salario per un certo numero di anni che variava da cinque a dieci. In caso di inadempimento del contratto essi potevano esser puniti con la prigione e, durante i primi anni dell'esistenza della legge, con la estensione del periodo di servizio. Le spese di viaggio degli immigranti venivano pagate anticipatamente dal Governo o dai piantatori.

Questo sistema fece sì che la popolazione di Hawaii divenne predominantemente orientale. Fino al 1883 la mano d'opera importata fu tutta cinese. In seguito incominciarono a venire giapponesi, prima in piccoli gruppi, e dopo in numero sempre più grande: al tempo dell'annessione essi formavano l'elemento più importante della popolazione delle isole. Dal 1880 al 1890 in parte per evitare che una sola nazionalità divenisse predominante sulle piantagioni e in parte per formare una popolazione permanentemente residente, vennero portati nelle isole ed in numero considerevole immigranti portoghesi e di altri paesi di Europa in base allo stesso contratto che era stato adottato

per gli orientali. Però sia in considerazione del fatto che questi emigranti europei avevano un più alto tenore di vita sia perchè essi avevano famiglie mentre gli orientali erano per lo più soli, il saggio del salario e l'alloggio dato agli europei erano migliori di quelli forniti agli asiatici.

Carattere della popolazione nel 1900. — Quale risultato di questa politica d'immigrazione si ebbe che nell'anno 1900, anno dell'annessione, la popolazione risultava composta come è indicato nella seguente tavola:

TAVOLA I. — *Popolazione dell'Hawaii nel 1900, distinta per razze, e percentuale di ciascun gruppo etnico.*

R A Z Z E	Cifre assolute	Percentuale
Hawaiiani	29,799	19.35
In parte Hawaiiani	7,857	5.10
Cinesi nati all'estero	21,746	14.12
Giapponesi nati all'estero	56,230	36.51
Di altre razze	38,369	24.92
Totale	154,001	100.00

Questa popolazione, a causa del sistema seguito nella immigrazione, presentava alcuni caratteri anormali il più importante dei quali era una sproporzione fra il numero degli uomini come indicato dalla seguente tavola.

TAVOLA II. — *Popolazione dell'Hawaii nel 1900 distinta secondo le razze ed il sesso.*

R A Z Z E	Uomini	Donne	Totale
Hawaiiani	15,642	14,157	29,799
In parte Hawaiiani	3,971	3,886	7,857
Caucasi	16,531	12,288	28,819
Delle isole del Mare del Sud	263	152	415
Neri	158	75	233
Cinesi	22,296	3,471	25,767
Giapponesi	47,508	13,603	61,111
Totale	106,369	47,632	154,001

Effetti dell'annessione. — L'annessione produsse cambiamenti radicali nelle condizioni del lavoro e della immigrazione nel territorio. Le condizioni del lavoro furono rivoluzionate dall'immediata abolizione della sanzione penale nei contratti di lavoro. Questo cambiamento era stato preparato peraltro dal crescente numero di lavoratori senza contratto, relativamente ai lavoratori con contratto, che si trovavano nelle piantagioni. La mano d'opera formata dai primi era composta in massima parte da asiatici ed europei originariamente portati nelle isole in forza di contratto i quali, allo spirare del periodo di servizio contrattato, avevano preferito di rimanere nel paese. L'immediato risultato dell'abolizione del sistema del contratto di lavoro fu un aumento di salari. Tale aumento fu giustificato dal fatto che l'annessione, estendendo la protezione doganale allo zucchero delle Hawaii, assicurò e diede un impulso a questa industria, provocò l'estendersi delle piantagioni di canna, lo stabilirsi di nuove piantagioni e, conseguentemente, un immediato aumento nella richiesta di mano d'opera.

Il cambiamento più radicale nelle condizioni d'immigrazione fu costituito dall'esclusione dei cinesi i quali non poterono più venire nelle isole ed hanno, dopo l'annessione, rappresentato un fattore sempre meno importante della popolazione.

L'abolizione delle sanzioni penali del contratto di lavoro e le previsioni di modificazioni alla legge federale dell'immigrazione le quali proibissero interamente l'immigrazione sussidiata costituivano un incentivo perchè nel territorio si stabilisse una popolazione permanentemente residente. Peraltro nessun sforzo pratico si fece per raggiungere questo scopo fino al 1905. Il ritardo dipese dal fatto che l'immigrazione giapponese continuava ad esser numerosa e cresceva sempre più. Però questa immigrazione verso il 1905 aveva assunta una nuova forma. La richiesta di mano d'opera grezza (unskilled labor) sulla costa del Pacifico era stata tanto forte da attirare giapponesi direttamente dal loro proprio paese ed anche dalle Hawaii. Questi giapponesi furono i pionieri di un gran movimento di mano d'opera dal Giappone verso la California e la regione del Nord Ovest del Pacifico. Per questi emigranti giapponesi le Hawaii divennero un punto di sosta fra la loro patria e l'America. Ciò produsse due risultati. In primo luogo i piantatori delle isole non trovarono più conveniente di sussidiare gli immigranti giapponesi perchè questi non davano più garanzia di rimanere nelle piantagioni e venivano attirati verso la California. In secondo luogo, venne intuito nelle Hawaii che la concorrenza dei lavoratori giapponesi sul continente americano avrebbe provocata un'agitazione per la restrizione dell'immigrazione giapponese su tutto il territorio appartenente agli Stati Uniti. Questa previsione si realizzò quando nel 1908 il Governo giapponese incominciò a

rifutare la concessione di passaporti agli operai che intendevano emigrare nell'America. Contemporaneamente una piccola immigrazione di Coreani fece persuasi i piantatori dell'Hawaii che essi non avrebbero potuto contare sulla mano d'opera appartenente a questa nazionalità.

L'annessione, nel mentre riduceva moltissimo le sorgenti dalle quali le Hawaii potevano ottenere mano d'opera di colore, apriva due campi che non erano stati sfruttati prima. Il primo di questi era Porto Rico, dal quale circa 5,000 lavoratori vennero trasportati nel territorio subito dopo l'annessione; il secondo, le Filippine, dalle quali si è iniziata recentemente una corrente di immigrazione sussidiata. Peraltro, il risultato complessivo dei cambiamenti prodotti dall'annessione è stato un aumento nella richiesta di mano d'opera correlativo al chiudersi delle fonti dalle quali poteva essere ottenuta la mano d'opera a buon mercato. Questa condizione di cose produceva un grande incentivo alla cosiddetta « politica per l'incoraggiamento della immigrazione bianca ». Le condizioni suesposte produssero nel 1905 una legge in base alla quale venne stabilita una « Commissione d'immigrazione » allo scopo di promuovere l'immigrazione di bianchi nelle isole. In quell'epoca la legge federale d'immigrazione consentiva a questa commissione di sussidiare immigranti diretti nelle Hawaii con fondi raccolti da sottoscrizioni private. Questo sistema di fornire mezzi ad un istituto pubblico mediante sottoscrizioni private era stato adottato sotto il vecchio regime, ma allora serviva per portare asiatici invece di bianchi. La nuova Commissione si tenne in costante relazione con l'ufficio federale d'immigrazione di Washington e tutti i funzionari federali, a cominciare dal presidente, mostrarono un grande interesse negli sforzi che si facevano per attirare nelle Hawaii una più grande proporzione di canadesi.

L'anno 1905, dunque, segna l'inizio di una nuova era per l'immigrazione nel territorio. Durante i 53 anni precedenti circa 184,187 immigranti erano stati portati nelle isole. Secondo il signor L. A. Thurston il quale fu commissario d'immigrazione sotto il vecchio Governo, questi immigranti appartenevano alla razze notate nella seguente tavola, la quale mostra anche il numero approssimativo degli elementi formanti ciascun gruppo etnico.

TAVOLA III. — Numero e razza dei lavoratori immigrati nelle Hawaii dal 1852 al 1905.

R A Z Z A	Numero
Coreani	6,908
Cinesi	44,494
Giapponesi	111,137
Delle isole del Mare del Sud	2,448
Scandinavi	615
Tedeschi	1,279
Italiani	84
Austriaci	372
Portoghesi	11,400
Di Porto Rico	5,000
Neri	200
Americani	100
Russi	110
Totale	184,187

Il signor Thurston ritiene che la spesa media per il Governo e per i piantatori per trasportare circa 184,000 immigranti prima del 1906 fu di doll. 50 per immigrante, ovvero di circa nove milioni di dollari.

Immigrazione sussidiata dopo il 1905. — L'istituzione di una Commissione territoriale d'immigrazione in base alla legge del 24 aprile 1905 non sostituì il sistema della immigrazione sussidiata che era prima in esistenza, ma creò una nuova agenzia supplementare. « *L'Associazione dei piantatori di zucchero delle Hawaii* » ha continuato a cercare e sussidiare mano d'opera in tutti i campi ancora aperti agli sforzi di privati. Conseguentemente si è venuta creando una divisione di funzioni fra la Commissione territoriale d'immigrazione e l'agenzia di collocamento dei piantatori: questa cerca immigranti sul territorio compreso nella giurisdizione delle leggi federali sull'immigrazione, mentre la Commissione territoriale li cerca principalmente fuori di questi confini. Di più i piantatori non hanno avuto nessuna ragione per evitare l'importazione di mano d'opera di colore, mentre la Commissione territoriale, la quale promuove l'immigrazione a scopo civico oltre che economico, si è limitata ad incoraggiare l'immigrazione di coloni Caucasi.

Perciò l'associazione dei piantatori dopo che venne ostacolata la immigrazione giapponese adottò misure per sostituire filippini ai giapponesi e per gli ultimi due anni ha mantenuto in queste isole un

sistema di reclutamento per mezzo del quale sono stati trasportati nelle Hawaii circa 2,500 lavoratori filippini.

La Commissione territoriale d'immigrazione è un corpo di commissari non salariati autorizzati a spendere fondi specificamente stanziati allo scopo di promuovere l'immigrazione. L'approvazione della nuova legge federale sull'immigrazione ha reso impossibile a questa Commissione di pagare le spese di viaggio degli immigranti con fondi raccolti da privati. Perciò il Parlamento territoriale ha modificata la legge originaria ed ha stabilita una tassa del 4 per cento su tutti i redditi superiori a quattro mila dollari riservando tre quarti del ricavato di questa tassa « per l'incoraggiamento dell'immigrazione nel territorio dell'Hawaii allo scopo di aiutare e sviluppare le risorse agricole ».

Fino a tanto che la Commissione d'immigrazione fu *principalmente sostenuta* con fondi privati, le sottoscrizioni venivano proporzionate ai bisogni del lavoro che essa intraprendeva. La prima campagna attiva allo scopo di attirare immigranti venne iniziata nella primavera del 1906 quando due agenti furono inviati in Europa per arruolare lavoratori e coloni. Dalla istituzione della Commissione, nella primavera del 1905, fino al 1909, quando furono disponibili i fondi provenienti dalla tassa surriferita, la Commissione di immigrazione ricevette dall'« Associazione dei piantatori di zucchero delle Hawaii » dollari 314,542.15. Con questo denaro vennero trasportati nelle Hawaii 2438 immigranti dalle isole portoghesi e 2246 dalla Spagna Meridionale ad un costo, per capita, di doll. 62.19.

Oltre a trasportare immigranti da porti stranieri la Commissione stabilì un ufficio di reclutamento a New York ed assunse in servizio agenti allo scopo di sollecitare l'immigrazione dalla costa del Pacifico. Questi due esperimenti, peraltro, non hanno avuto successo, per quanto riguarda l'importazione di coloni nelle Hawaii.

La porzione della tassa suindicata, stanziata a favore dell'immigrazione, ammonta a circa 210,000 dollari per anno. Durante il primo anno in cui questo denaro fu disponibile esso fu speso per sollecitare l'immigrazione dalle isole Azzorre, da Madera e dalla Manciuaria. Un agente del Comitato venne inviato in Madera nel 1909. In queste isole le condizioni per ottenere emigranti non erano così favorevoli come erano state tre anni prima, essendosi avviata una larga corrente di emigrazione verso la Nuova Inghilterra e le Repubbliche del Sud America. Un sol carico di 868 emigranti portoghesi, al costo di doll. 97.18 per capita, venne procurato da questa missione. Questi immigranti non hanno data una prova, quali coloni, così soddisfacente come quella data dagli immigranti provenienti precedentemente dallo stesso paese perchè una grande proporzione di essi era nata in centri urbani e non adatta perciò ai lavori di piantagione o agli altri lavori agri-

coli che costituiscono nelle isole Hawaii le principali fonti di guadagno.

Immigrazione Russa. — Nello stesso periodo un nuovo esperimento era stato iniziato nell'estremo Oriente. Dal 1906 l'attenzione della autorità di territorio era stata attirata dalla presenza di un'esuberanza di popolazione in Manciuria e nella Siberia Orientale: in questi paesi apparve possibile di ottenere una classe d'immigranti molto buona. Il Governo Russo promuoveva l'emigrazione dalla Russia verso la Siberia Orientale da parecchi anni, ma molti di questi coloni trovarono che il clima della Siberia era troppo freddo e anche per altre ragioni non furono soddisfatti della loro nuova residenza. Un gran numero d'essi passò in Manciuria dove entrò in concorrenza con la mano d'opera orientale e, in molti casi, ebbe a soffrire tristi esperienze. Il salario medio dei braccianti agricoli in Manciuria oscillava da 35 dollari a 40 dollari per anno oltre il mantenimento. Un'altra ragione che spinse le autorità territoriali a prendere in considerazione questa sorgente d'immigrazione fu il fatto che gli immigranti potevano essere trasportati alle Hawaii su piroscafi che traversavano regolarmente il Pacifico per una via breve e relativamente a buon mercato, mentre i portoghesi e gli spagnuoli dovevano esser trasportati per la via del Capo Horn in piroscafi appositamente noleggiati. Per questa ragione nell'estate del 1909 un rappresentante della Commissione d'immigrazione venne inviato in Manciuria con istruzioni di portare 50 famiglie in prova. Questi russi furono arruolati facilmente e dettero ottima prova quali braccianti agricoli. Il costo per l'importazione delle 255 persone che formarono questa spedizione fu, in media, di \$ 70.13 per capita. Il successo di questo primo esperimento fu così grande che immediatamente dopo il ritorno dell'agente del Comitato venne manifestato un vivo desiderio, da parte di molti uomini influenti del territorio, perchè questa immigrazione continuasse. I membri della Commissione ritenevano opportuno di lasciar passare un anno prima di importare altri russi per permettere a quelli già arrivati di assuefarsi al nuovo ambiente, ma l'urgente richiesta di coloni e di braccianti, resa più intensa da un recente sciopero dei giapponesi impiegati nelle piantagioni in Oahu, vinse i loro dubbi al riguardo e lo stesso agente fu inviato con una seconda missione in Manciuria. Durante l'inverno del 1909-1910, 1788 russi vennero inviati nelle Hawaii in gruppi di numero diverso. Il costo d'importazione di questa seconda spedizione ammontò a doll. 85.79 per capita perchè le condizioni esistenti in Manciuria all'epoca della seconda missione furono meno favorevoli, per l'arruolamento di immigranti, di quelle esistenti all'epoca della prima missione.

Non appena arrivò in Honolulu il primo gruppo della seconda spedizione sorsero difficoltà dovute ad un numero di cause diverse. Il subito passaggio dall'intenso freddo invernale della Manciuria e della Siberia allo snervante caldo delle Hawaii fece soffrire gli immigranti i quali erano venuti senza portare abiti adatti. Quando essi arrivarono ad Honolulu trovarono un certo numero dei primi immigranti i quali avevano abbandonate le piantagioni e mal predisposero i nuovi arrivati al lavoro agricolo. Nonostante il fatto che i nuovi arrivati non fossero assolutamente analfabeti essi ignoravano completamente tutto ciò che non rientrava nel campo della loro passata esperienza e le nuove condizioni di vita nelle quali essi erano arrivati. Tale ignoranza li rendeva diffidenti e mal predisposti a seguire i consigli anche da parte di intelligenti residenti nel territorio che parlavano il russo. Essi prestavano fede anche a voci senza fondamento e credettero che il Governo potesse essere obbligato a riportarli nella patria di origine e dippiù a pagar loro un grande indennizzo. Voci di simile genere hanno avuto sempre credito fra i russi portati in Honolulu, anche dopo cessate le difficoltà che seguirono il loro sbarco: recentemente, per esempio, molti di essi credevano che un grande ammontare veniva raccolto a loro beneficio negli Stati dell'Est dell'Unione. Un'altra causa di disturbo fu costituita dal fatto che una gran parte dei nuovi arrivati non erano individui abituati a lavori agricoli: ciò perchè l'arruolamento di questi immigranti avvenne in inverno e con il sistema di pagare un tanto per ogni emigrante accettato dall'agente della Commissione. Molti degli immigranti erano operai tecnici, piccoli mercanti, carrettieri, impiegati ferroviari abituati ad un genere di lavoro e di vita molto diverso da quello dei braccianti agricoli, sia del loro paese sia delle Hawaii. Molti di questi emigranti trovarono lavoro in Honolulu a salari due o tre volte più alti di quelli pagati nelle piantagioni. I braccianti delle piantagioni invidiarono la sorte dei loro compagni più fortunati e, non rendendosi conto del perchè questi ricevessero salari più alti, divennero sempre più insoddisfatti delle loro condizioni e del lavoro in campagna.

Quale risultato di queste difficoltà si ebbe che parecchie centinaia di russi si accamparono sotto ricoveri temporanei ai confini dei quartieri più poveri di Honolulu: un gruppo dei più competenti ed intraprendenti riuscì ad aver lavoro in città ed in breve si stabilì in case ed in appartamenti in condizioni pressochè simili a quelle della residente popolazione operaia. Alcune centinaia dei nuovi immigranti, circa un terzo del totale, si trasportò nelle piantagioni dove molti di essi ancora rimangono.

A poco a poco i lavoratori i quali si accamparono nel modo suindicato sono stati assorbiti dall'altra popolazione operaia, ma un certo numero ancora vive nei rifugi da essi eretti: In molti casi questi uo-

mini appartenevano, anche prima del loro arrivo in Honolulu, alla classe dei vagabondi ed hanno adottata, nella loro nuova patria la stessa maniera di vita alla quale erano abituati in Russia.

Circa un terzo dei russi che vennero ad Honolulu nei primi quattro mesi del 1910 furono in condizione, durante i successivi quattro mesi, di pagarsi il passaggio fino alla costa americana. Molti di quelli trasportati dalla Siberia intendevano di recarsi in California fin da quando accettarono l'offerta da parte del Governo territoriale di andare ad Honolulu, ed alcuni avevano portato piccole somme di denaro, in parecchi casi sufficiente a pagare il loro trasporto da Honolulu alla costa Americana.

Gli imbarazzi creati dall'arrivo dei russi in Honolulu e dal loro fermarsi nella città furono così grandi che la Commissione rimpatriò diverse centinaia di russi i quali si erano già imbarcati per portarsi nelle Hawaii e l'importazione di russi è stata completamente abbandonata.

Recente immigrazione portoghese. — Nell'agosto del 1910 un rappresentante del Comitato fu inviato a Madera e nel Portogallo per ottenere altri emigranti. La recente rivoluzione ha interrotto il suo lavoro, ma ora si fanno sforzi per importare emigranti dal Sud dell'Europa per via della penisola Tehuantepec o del Panamá, per una via, vale a dire, molto più breve di quella intorno al Capo Horn. Indubbiamente con l'apertura del Canale le condizioni dell'immigrazione nelle Hawaii saranno assai modificate.

Statistiche dell'immigrazione. — Statistiche complete sull'immigrazione delle Hawaii non si possono ottenere perchè i dati raccolti non considerano il movimento di popolazione verso la costa del Pacifico ed i possedimenti insulari degli Stati Uniti. Peraltro è possibile avere statistiche quasi complete dell'immigrazione ed emigrazione orientale. Le cifre possedute non sono assolutamente corrette perchè esse non comprendono i piccoli gruppi d'immigranti che partono dall'Hawaii verso l'America da altri porti oltre quello di Honolulu su navi a vela o piroscafi non appartenenti a linee regolari. La tavola seguente mostra approssimativamente il numero di Giapponesi, Cinesi e Coreani arrivati in Honolulu da territorio non americano ed il numero di quelli partiti dall'Hawaii per l'estero dal 14 giugno 1900, data dell'annessione delle Hawaii, al 30 giugno 1910.

TAVOLA IV. — *Arrivi e partenze di orientali da Honolulu dal 14 giugno 1900 al 30 giugno 1910.*

RAZZE	Numero degli arrivati	Numero dei partiti	Differenze fra l'immigrazione e l'emigrazione
Giapponesi	77,421	75,186	+ 2,235
Cinesi	3,580	13,918	- 10,338
Coreani	7,602	2,280	+ 5,322
Totale	88,603	91,384	- 2,781

L'allontanarsi della popolazione caucasica quasi con la stessa rapidità con la quale essa viene arruolata è uno dei più seri problemi dell'attuale politica d'immigrazione del territorio. Questo fatto è dovuto sia ad antipatia di razza sia a cause economiche. L'influenza economica delle differenti razze che sono in concorrenza è mostrata sommariamente dalla seguente tavola che indica il salario medio familiare della popolazione operaia di Honolulu in base a dati accertati da una inchiesta fatta dall'ufficio federale del lavoro nel 1910.

TAVOLA V. — *Salario medio annuale di famiglie operaie di Honolulu del 1910.*

RAZZE	Numero delle famiglie studiate	Reddito medio familiare annuale
Caucasi	14	dollari 1,068.54
Hawaiiani	150	927.74
Portoghesi	127	793.53
Cinesi	42	607.41
Giapponesi	30	425.06

Nell'esame di queste tavole le quali mostrano che la famiglia media giapponese si accontenta di un reddito minore della metà della media del reddito della famiglia Caucasica o Hawaiiiana è giusto te-

ner presente che financo il reddito più piccolo, forse, è inferiore al reddito medio delle famiglie di braccianti bianchi negli Stati dell'Est dell'Unione e che esso lascia ai Giapponesi un rilevante margine di risparmio. Ciò che causa il malcontento del lavoratore bianco nelle Hawaii non è l'impossibilità di mantenere la famiglia con un tenore di vita eguale a quello dei braccianti bianchi residenti sul continente, ma è la impossibilità di mantenere, nei salari e nel tenore di vita, il margine di differenza che la razza bianca ritiene necessario di mantenere, per propria dignità, di fronte agli orientali.

Altre cause per il rapido allontanarsi di bianchi dalle Hawaii nonostante il lavoro continuo a salari equi, sono l'attrazione di salari più alti, una maggiore omogeneità di razza ed una più grande varietà di occupazioni esistenti sulla costa Americana del Pacifico.

Condizione economica degli immigranti. — Gli immigranti sussidiati vennero nelle Hawaii principalmente quali lavoratori delle piantagioni ed i fattori più importanti nel determinare il loro stato economico sono il saggio dei salari e le condizioni di lavoro esistenti nella industria dello zucchero. Il miglioramento di queste condizioni è indicato da due fatti:

1° Il salario dei braccianti agricoli è in costante aumento;

2° Una trasformazione fra lavoro a giornata e lavoro a cottimo è in processo ed essa mette in condizione i braccianti di guadagnare più di quello che guadagnavano prima.

Secondo le statistiche raccolte dall'Ufficio federale del lavoro il numero dei braccianti agricoli in tutte le piantagioni di zucchero del territorio è diminuito dal 1905 al 1910 da 20,925 a 14,645, nonostante che durante questo periodo sia occorso uno sviluppo della industria che non ha riscontro negli anni precedenti e che si sia avuto un rilevante aumento nel personale complessivo occupato nelle piantagioni. Nello stesso periodo il salario medio dei braccianti agricoli è aumentato da 63 a 70 soldi per giorno compresi in questo calcolo i salari pagati a donne e ragazzi. Oltre il salario, casa, combustibile, acqua ed, in molti casi, servizio medico vengono forniti ai lavoratori senza alcuna spesa. Contemporaneamente alla diminuzione dei braccianti agricoli si è verificato un aumento nel numero dei lavoratori a contratto, il quale è salito da 5,846 a 7,106. Il reddito medio dei lavoratori a contratto ascese da 83 a 91 soldi al giorno oltre l'uso della casa, del combustibile e dell'acqua. In altre parole, si è avuto un aumento di reddito sia nella classe dei lavoratori a salario sia in quella dei lavoratori a contratto, e si è verificato il passaggio di molti operai dalla classe di lavoratori a reddito inferiore a quella di operai a reddito maggiore. Considerando il fatto che circa un quarto della intera popolazione del territorio è impiegata nella piantagione e che

oltre la metà degli impiegati nella piantagione sono classificati o come lavoratori a contratto o come lavoratori a salario questi dati che mostrano il movimento dei redditi degli operai nelle piantagioni hanno un gran significato.

Le statistiche raccolte dall'Ufficio federale del lavoro mostrano che mentre il salario dei braccianti agricoli ed anche dei sovrintendenti e dei capi-squadra è in aumento la paga media degli operai tecnici e dei loro aiutanti è diminuita di circa il 9 per cento fra il 1905 ed il 1910. I dettagli di queste statistiche indicano chiaramente che questo fatto è dovuto ad un più largo impiego di giapponesi quali operai tecnici. L'aumento di giapponesi in questa classe di lavoratori è stato sufficiente non solo ad assorbire tutti gli operai tecnici i quali, durante questi cinque anni erano stati impiegati nelle piantagioni, ma financo a spostare un numero rilevante di Caucasi, Hawaiiiani e Portoghesi i quali prima erano impiegati quali operai tecnici.

La condizione degli alloggi forniti ai lavoratori, l'igiene dei campi sono migliorate durante gli ultimi cinque anni. Nel decennio seguente l'annessione le industrie dei territori sono aumentate ed il numero di piccoli poderi è quasi raddoppiato. La suddivisione della terra in piccole proprietà ed affittanze ha permesso, specialmente ai giapponesi ed ai portoghesi, di stabilirsi in Hawaii in maniera più permanente ed indipendente. I coltivatori di queste piccole proprietà si sono dedicati alla coltivazione di ciò che è necessario al loro mantenimento ed eccetto nella vicinanza degli stabilimenti di frutta in conserva essi non coltivano raccolti a scopo di vendita. Per questo fatto molti di essi, oltre a coltivare i loro possedimenti lavorano a salario sulle piantagioni, sulle pubbliche strade, sui lavori di costruzione di canali irrigatori ed in altre simili imprese.

Allo scopo di incoraggiare il formarsi di colonie agricole i piantatori offrono agli immigranti caucasi piccoli appezzamenti di terra che essi possono avere in proprietà assoluta o a possesso gratuito condizionatamente alla fine di tre anni di servizio e senza alcuna condizione dopo sei anni di servizio. Questi appezzamenti vengono pagati dal lavoratore a rate di \$ 2 al mese dedotti dal salario, ma il loro valore intrinseco è molto più grande della somma (\$ 72) che essi costano. Di fatto le case esistenti su alcune di queste proprietà hanno un valore cinque volte superiore all'ammontare richiesto per il pagamento di esse. Ma, in genere, i lavoratori non sono disposti ad accettare questa offerta, perchè essi danno maggior valore ai due dollari di salario addizionale per mese anzichè al lontano beneficio che possono ricavare dalle terre loro offerte. Queste ultime non hanno mai un'area maggiore di due acri e non sono per sè stesse sufficientemente grandi da assicurare al proprietario l'indipendenza dal lavoro nelle piantagioni. Siccome il lavoratore è sicuro di avere l'uso gratuito della casa.

durante il suo periodo di servizio così egli non è attratto ad accettare il suddetto contratto tanto quanto lo sarebbe se le condizioni fossero diverse.

Il risparmio degli immigranti. — I ruoli delle imposte delle isole Hawaii mostrano che le colonie degli immigranti sussidiati hanno accumulati rilevanti risparmi. La seguente tavola mostra il numero di portoghesi, cinesi e giapponesi i quali pagano tasse e l'imponibile delle loro proprietà.

TAVOLA VI. — *Numero degli immigranti che pagano tasse e valore (imponibile) delle loro proprietà nel 1909.*

R A Z Z E	Numero dei paganti tasse	Valore delle loro proprietà
		dollari
Portoghesi	1,794	2,451,141
Cinesi	2,252	3,325,801
Giapponesi	2,515	1,748,179
Totale	6,561	7,525,121

La tassa sulla proprietà è imposta su un valore che si presume essere eguale al reale, però nelle vendite per mancato pagamento della tassa è stato pagato un prezzo rilevantemente maggiore di quello valutato per l'imposizione della tassa stessa. Dippiù vi è un'esenzione di dollari 300 per ogni proprietà soggetta a tassa. Per queste ragioni le somme indicate nella tavola VI rappresentano un valore delle proprietà possedute in Hawaii dai suindicati immigranti assai inferiore a quello reale. Relativamente a questi dati bisogna tener presente che gli immigranti che sono venuti in Hawaii da altri paesi fuori che dagli Stati Uniti hanno, in genere, portato poco denaro e che i valori suindicati rappresentano i risparmi che essi hanno fatti nel territorio. Le Banche di Honolulu posseggono oltre 750,000 dollari depositati dai portoghesi. Le due principali Società di mutuo soccorso hanno pagate molte migliaia di dollari ai loro membri sotto forma di sussidi e pensioni. I giapponesi hanno accumulato nelle isole un rilevante capitale mobile e sono stati capaci di stabilire un certo numero di piccole fabbriche e parecchie imprese più importanti. Essi posseggono fabbriche cooperative di frutta in conserva, mulini di riso, una fabbrica

di birra e una o due segherie. I cinesi, a causa della loro più lunga residenza sul territorio e perchè mostrano una maggiore disposizione a investire in Hawaii il loro denaro, posseggono una percentuale più grande del capitale locale.

Terre e colonizzazione. — Le terre pubbliche di Hawaii consistono di proprietà trasferite alla Repubblica dal Governo territoriale. Esse sono amministrate dal Governo territoriale in base a regolamenti promulgati dal Parlamento federale. Questi regolamenti furono modificati nell'ultima sessione del Parlamento allo scopo:

1° di provocare una maggiore suddivisione della terra delle isole in piccoli poderi;

2° di impedire l'acquisto delle terre pubbliche a scopo di speculazione.

L'effetto di questi regolamenti sarà la trasformazione in piccoli poderi di circa un decimo delle terre attualmente coltivate a canna da zucchero e di una porzione molto più grande delle altre terre agricole che ora sono o non occupate oppure usate a pascoli.

Condizioni generali rispetto all'immigrazione. — I due scopi che spingono un immigrante a venire nelle Hawaii sono: lavoro e terra. La lontananza del territorio dai paesi di emigrazione dell'Europa rende necessario che il Governo paghi le spese di trasporto fino alle isole. I principali utenti di mano d'opera sono i piantatori di zucchero, i quali impiegano direttamente circa un quarto della popolazione. Un'industria che è così predominante deve, necessariamente, determinare tutte le condizioni del lavoro; ed è solo con la cooperazione dei piantatori che può essere offerto lavoro a quelli che intendono immigrare. Nelle isole il salario fondamentale è quello pagato ai braccianti agricoli nelle piantagioni di canna. Questo salario per i Caucasi è nel momento presente di 24 dollari al mese per ventisei giorni di lavoro, più casa, acqua, combustibile ed in quasi tutti i casi, servizio medico. Il salario medio delle piantagioni è molto più alto del summenzionato, perchè metà degli operai impiegati nelle piantagioni o appartiene ad una classe di braccianti più evoluta, oppure è formata da operai tecnici, i salari dei quali oscillano da 30 a 150 dollari per mese.

La terra nelle Hawaii non costituisce un'attrazione così forte come sul continente dell'America perchè le terre pubbliche hanno un'area più limitata, sono offerte ad un maggiore prezzo, ed in generale riesce più difficile di acquistarle.

Il metodo seguito dal Governo Territoriale per sussidiare l'immigrazione è lo stesso stabilito dalle agenzie private quando in Hawaii veniva importato lavoro sotto contratto. Questo metodo consiste nel

reclutamento di masse che formano un carico di nave (shipload). Pochi esperimenti, fatti con gruppi più piccoli, trasportati direttamente dal continente non hanno avuto esito favorevole, però l'importazione di masse presenta difficoltà che sono numerose e sono ben comprese. In primo luogo anche se vi è nelle isole un intenso bisogno di mano d'opera l'improvviso arrivo di mille o parecchie migliaia di lavoratori disturba le condizioni del mercato di lavoro. Vi è ragione per credere che le grandi importazioni di lavoratori spostano una quantità di mano d'opera sufficiente a stimolare l'emigrazione dall'Hawaii verso la California, anche quando vengono adottate misure preventive per evitare questo fatto. L'emigrazione, in molti casi, è quasi eguale all'immigrazione.

Queste grandi importazioni di mano d'opera non creano una corrente permanente di immigrazione. Il noleggiamento di un solo piroscafo non provoca l'arrivo di altri emigranti nell'anno successivo. Il piroscafo arriva ma non ha successori. Per queste ragioni sembra che sia arrivato il tempo per trovare un metodo diverso di sussidiare immigranti. Questi dovrebbero possibilmente essere portati direttamente dal loro paese di origine, ma in piccoli gruppi ad intervalli più brevi ed in modo da incoraggiare lo stabilirsi di comunicazioni dirette fra l'Europa e l'Hawaii. Nel momento presente la via che sembra più adatta a stabilire una corrente di migrazione è quella dell'istmo Theuantepec, ed ora sono in corso trattative per stabilire una linea permanente fra Theuantepec ed Hawaii; peraltro Theuantepec offre il pericolo della febbre gialla.

Le autorità del territorio prevedono che quando il canale sarà completato, la via del Panama sarà quella per la quale gli immigranti europei potranno essere trasportati all'Hawaii.

Dall'altro lato, all'Est, è stata scoperta in Siberia una nuova sorgente di immigrazione caucasica. Non è improbabile che la ferrovia siberiana e le autorità locali saranno disposte a facilitare l'immigrazione da quel paese. Lo stabilirsi di una colonia russa in Hawaii, probabilmente, avrebbe conseguenze favorevoli sulle condizioni economiche della Siberia assicurando a questa un nuovo mercato per lo scambio dei propri prodotti. Nello stesso tempo le autorità di Hawaii favoriscono lo sviluppo di industrie diverse ed un tipo di colonizzazione differente da quello che finora ha avuto il predominio. La domanda di prodotti per approvvigionare piroscafi e fornire la crescente guarnigione, la richiesta esistente sul mercato della California in alcune stagioni per ortaggi e frutti i quali possono essere prodotti nelle Hawaii, il fatto che l'industria dello zucchero si avvicina al suo sviluppo massimo e che poche terre adatte alla coltivazione della canna rimangono non coltivate e che, conseguentemente, il capitale esistente nelle isole cerca nuovi campi: tutto coopera ad offrire al colono bianco

opportunità più numerose di quelle esistenti prima. Questa condizione di cose fa considerare l'immigrazione sotto un differente punto di vista. Nonostante il fatto che l'attività del Governo nell'attrarre immigranti sarà, per necessità di cose, regolata principalmente dalla richiesta di mano d'opera per le piantagioni, su esse avrà influenza anche la richiesta di lavoro esistente nelle industrie minori perchè nelle Hawaii vi è un sentimento sempre più forte che fa ritenere che per quanto riguarda mano d'opera, gli interessi della industria dello zucchero e quelli delle industrie minori sono quasi identici. Le industrie minori hanno bisogno di una popolazione di cittadini proprietari permanentemente domiciliati nel territorio, ed è da questa popolazione che il bisogno di mano d'opera esistente nelle piantagioni dovrà essere soddisfatto. La formazione di una popolazione di questo tipo costituisce l'attuale problema dell'immigrazione nelle Hawaii.

Atti del Ministero degli Affari Esteri e del Commissariato dell' Emigrazione

Nomine, promozioni, conferma di nomine e graduatorie.

Con decreto Reale in data 28 aprile 1912, registrato alla Corte dei Conti il 21 maggio successivo, il dott. cav. Luigi Villari, già ispettore viaggiante dell'emigrazione, venne nominato ispettore dell'emigrazione per l'interno di 2ª classe con lo stipendio annuo di lire 5000 e con decorrenza dal 1º maggio 1912.

*
* *

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1912, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio successivo, il dott. cav. Giacomo Pertile, già addetto consolare dell'emigrazione, venne nominato ispettore viaggiante dell'emigrazione con lo stipendio annuo di lire 4000 e con decorrenza dal 16 giugno 1912.

*
* *

Con decreto Reale in data 30 giugno 1912, registrato alla Corte dei Conti il 31 luglio successivo, il prof. cav. Bernardo Attolico, già ispettore viaggiante dell'emigrazione, venne nominato ispettore dell'emigrazione per l'interno di 1ª classe con lo stipendio annuo di lire 6000 e con decorrenza dal 16 dicembre 1911.

*
* *

Con decreto reale 30 giugno 1912, registrato alla Corte dei Conti il 13 luglio successivo, il dott. cav. Michele Ansalone, già primo segretario di 2ª classe nell'Economato Generale dei benefici vacanti in Napoli, venne nominato primo segretario di 1ª classe nel Commissariato dell'Emigrazione con decorrenza dal 1º luglio 1912 e con lo stipendio annuo di lire 4500.

*
* *

Con decreto ministeriale 1º luglio 1912, registrato alla Corte dei Conti il 30 agosto detto anno, al cav. rag. Luigi Marziani, primo ragioniere di 1ª classe nel Commissariato, è stata affidata la direzione della Ragioneria Centrale del Fondo per l'emigrazione durante l'assenza del Capo ragioniere titolare.

*
* *

Con decreto ministeriale del 12 settembre 1912, registrato alla Corte dei Conti il 10 ottobre successivo, è stata approvata la graduatoria generale dei funzionari del Commissariato dell'Emigrazione, la quale è così formata:

Carriera amministrativa.

Ansalone dott. cav. Michele, primo segretario di 1^a classe;
 Russo cav. Giovanni, primo segretario di 2^a classe;
 Sacchi cav. Giuseppe, segretario di 1^a classe;
 Pancrazj cav. Aldo, segretario di 1^a classe;
 Rostagno dott. cav. Domenico, segretario di 2^a classe;
 Bruschelli comm. Tommaso, segretario di 2^a classe;
 Benacchio dott. Alfredo, segretario di 3^a classe;
 Tasco Vincenzo, segretario di 4^a classe .

Ispettori dell'emigrazione per l'interno.

D'Ajello comm. Arturo, ispettore per l'interno di 1^a classe;
 Attolico prof. cav. Bernardo, ispettore per l'interno di 1^a classe;
 Saccone dott. cav. Giovanni, ispettore per l'interno di 2^a classe;
 Jarach dott. cav. Cesare, ispettore per l'interno di 2^a classe;
 Villari dott. cav. Luigi, ispettore per l'interno di 2^a classe.

Carriera di Ragioneria.

Marconi rag. cav. uff. Alfredo, ragioniere capo;
 Marziani rag. cav. Luigi, primo ragioniere di 1^a classe;
 Ciotti cav. Remigio, primo ragioniere di 2^a classe;
 Reggiani geom. cav. Giovanni, ragioniere di 1^a classe;
 Vischi cav. Teresio, ragioniere di 1^a classe;
 Pinto cav. Carmine, ragioniere di 2^a classe;
 Graziani dott. Nelusco, ragioniere di 2^a classe;
 Risoldi cav. Arturo, ragioniere di 3^a classe;
 Montesi rag. Giuseppe, ragioniere di 3^a classe;
 Vismara rag. Alessandro, ragioniere di 4^a classe.

Carriera d'ordine.

Montalbano cav. Giuseppe, archivista capo;
 Alberini cav. Leo, archivista di 1^a classe;
 Poggi rag. cav. Ferruccio, archivista di 1^a classe;
 Colucci cav. Luigi, archivista di 1^a classe;

Graziaparis cav. uff. Augusto, archivista di 2^a classe;
 Antonucci Giuseppe, applicato di 1^a classe;
 Collari Arturo, applicato di 1^a classe;
 Ferrero Antonio, applicato di 1^a classe;
 Parmeggiani Tancredi, applicato di 1^a classe;
 Rebecca Domenico, applicato di 2^a classe;
 De Rosa Giuseppe, applicato di 2^a classe;
 Ficarelli Adamo, applicato di 2^a classe;
 Vitelli Raffaele, applicato di 3^a classe;
 Ferrino Tito, applicato di 3^a classe.

*
* *

Con decreto reale 12 settembre 1912, registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre successivo, sono state confermate nel ruolo del Commissariato dell'Emigrazione e con decorrenza dal 1^o settembre detto anno, le nomine dei signori:

Pancrazj cav. Aldo a segretario di 1^a classe con lo stipendio annuo di lire 3500;

Benacchio dott. Alfredo a segretario di 3^a classe con lo stipendio annuo di lire 2500;

Tasco Vincenzo a segretario di 4^a classe con lo stipendio annuo di lire 2000;

Graziaparis cav. uff. Augusto ad archivista di 2^a classe con lo stipendio annuo di lire 3000;

Antonucci Giuseppe ad applicato di 1^a classe con lo stipendio annuo di lire 2500;

Collari Arturo ad applicato di 1^a classe con lo stipendio annuo di lire 2500;

Ferrero Antonio ad applicato di 1^a classe con lo stipendio annuo di lire 2500;

Rebecca Domenico ad applicato di 2^a classe con lo stipendio annuo di lire 2000;

De Rosa Giuseppe ad applicato di 2^a classe con lo stipendio annuo di lire 2000;

Vitelli Raffaele ad applicato di 3^a classe con lo stipendio annuo di lire 1500.

*
* *

Con decreto Reale 12 settembre 1912, registrato alla Corte dei Conti il 21 novembre successivo, è stata confermata, con decorrenza dal 1^o settembre detto anno, la nomina del sig. Tito Ferrino ad applicato di 3^a classe nel Commissariato dell'Emigrazione.

*
* *

Con decreto Reale 13 ottobre 1912, registrato alla Corte dei Conti il 5 novembre successivo, il comm. Giuseppe De Michelis, già ispettore viaggiante dell'emigrazione, venne nominato commissario dell'emigrazione con decorrenza dal 16 ottobre detto anno e con lo stipendio annuo di lire 7000.

*
* *

Con decreto Reale 13 febbraio 1913, registrato alla Corte dei Conti il giorno 24 detto mese, il sig. Vincenzo Tasco, segretario di 4^a classe nel Commissariato dell'Emigrazione, è stato promosso alla 3^a classe con decorrenza dal 1^o settembre 1912 e con l'annuo stipendio di lire 2500.

*
* *

Con decreto Reale in data 6 aprile 1913, registrato alla Corte dei Conti il 17 detto mese, il dott. cav. Cesare Jarach è stato, con decorrenza dal 1^o marzo 1913, confermato ispettore dell'emigrazione per l'interno di 2^a classe, con lo stipendio annuo di lire 5000.

*
* *

Con decreto reale 13 aprile 1913, registrato alla Corte dei Conti il 6 giugno successivo, il cav. Carmine Pinto, ragioniere di 2^a classe nel Commissariato dell'Emigrazione, è stato, con decorrenza dal 16 aprile detto anno, nominato segretario di 4^a classe nel Commissariato stesso con lo stipendio annuo di lire 2000 e con l'assegno annuo a titolo personale di lire 1000, e ciò fino a quando egli abbia raggiunto lo stipendio di lire 3000.

*
* *

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1913, registrato alla Corte dei Conti il 7 maggio successivo, il sig. Alessandro Vismara, già ragioniere di 4^a classe nel Commissariato dell'Emigrazione, ha cessato di far parte del ruolo del personale di detto ufficio con decorrenza dal 10 febbraio 1913.

*
* *

Con decreto reale 13 aprile 1913, registrato alla Corte dei Conti il 26 maggio successivo, il sig. Cesare Franzoni, già avventizio nel

Commissariato dell'Emigrazione, è stato nominato ragioniere di 4^a classe nel detto ufficio con decorrenza dal 16 aprile detto anno e con lo stipendio annuo di lire 2000 oltre l'assegno annuo a titolo personale di lire 1800, assegno che verrà diminuito in ragione degli aumenti di stipendio che il funzionario venisse in seguito a conseguire.

*
* *

*Destinazione di funzionari del Commissariato
all'interno del Regno.*

Con decreto ministeriale del 3 agosto 1912, registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre detto anno, il dott. cav. Di Palma Castiglione nob. Guglielmo Emanuele, ispettore viaggiante dell'emigrazione, venne destinato a prestare servizio in Roma presso il Commissariato dell'Emigrazione a datare dal 2 agosto 1912.

*
* *

Con decreto ministeriale del 27 dicembre 1912, registrato alla Corte dei Conti il 23 gennaio 1913, il dott. cav. Cesare Jarach, ispettore dell'emigrazione per l'interno di 2^a classe, è stato destinato alla direzione dell'Ufficio di emigrazione per i confini di terra in Milano;

*
* *

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1912, registrato alla Corte dei Conti il 21 gennaio 1913, il cav. avv. Michele Ansalone, primo segretario di 1^a classe nel ruolo del Commissariato dell'Emigrazione, è stato temporaneamente destinato a prestar servizio presso l'Ispettorato dell'emigrazione in Napoli.

Destinazione di funzionari del Commissariato all'estero.

Con decreto ministeriale del 30 giugno 1912, registrato alla Corte dei Conti il 24 agosto successivo, il cav. ing. Silvio Coletti, ispettore viaggiante dell'emigrazione, venne destinato in missione a Parigi, presso la R. Ambasciata d'Italia, per i servizi di assistenza e tutela degli operai italiani emigrati in Francia.

*
* *

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1912, registrato alla Corte dei Conti il 13 settembre successivo, il dott. cav. Felice Calimani venne nominato R. Addetto per l'emigrazione italiana nella Svizzera, con residenza a Lucerna.

*
* *

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1912, registrato alla Corte dei Conti il 13 settembre detto anno, il dott. Adolfo Vinci venne nominato R. Addetto dell'emigrazione presso il Consolato Italiano in Nancy (Francia), con residenza a Briey.

Personale comandato in servizio al Commissariato.

Con Ordine di servizio di S. E. il Sotto Segretario di Stato per gli Affari Esteri, in data 4 marzo 1913, il nob. dott. cav. Umberto Pullino, R. Console di 3ª classe, è stato destinato a prestare servizio presso il Commissariato dell'Emigrazione con decorrenza dal 1º aprile corrente anno.

*
* *

Con Ordine di servizio di S. E. il Sotto Segretario di Stato per gli Affari Esteri, in data 4 marzo 1913, il nob. dott. Guido de Gresti di San Leonardo, segretario di legazione di 3ª classe, è stato destinato a prestare servizio presso il Commissariato dell'Emigrazione con decorrenza dalla stessa data del provvedimento.

*
* *

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1913, registrato alla Corte dei Conti il 17 aprile successivo, il dott. Giovanni Dell'Oro, applicato nell'Amministrazione dei telefoni, è stato comandato a prestar servizio presso il Commissariato dell'Emigrazione a datare dal 16 marzo corrente anno.

*
* *

Con Ordine di servizio di S. E. il Sotto Segretario di Stato per gli Affari Esteri, in data 9 maggio 1913, il dott. Enrico Bombieri, R. Addetto consolare, è stato destinato a prestare servizio presso il Commissariato dell'Emigrazione.

Destinazione di personale comandato al Commissariato nell'interno del Regno ed all'estero.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1912, registrato alla Corte dei Conti il 21 agosto 1912, il dott. cav. Meriggio Serrati, capitano me-

dico della R. Marina e già a disposizione del Commissariato della Emigrazione, venne destinato in missione a New York (Stati Uniti d'America) con le funzioni d'ispettore dell'emigrazione.

*
* *

Con decreto del Commissario generale dell'Emigrazione in data 8 novembre 1912, registrato alla Corte dei Conti il 28 detto mese, il cav. Giovanni Masci, Commissario di pubblica sicurezza a disposizione del Commissariato, venne destinato in missione ad Udine pel servizio di repressione dell'emigrazione clandestina.

*
* *

Con decreto del Commissario generale dell'Emigrazione in data 8 novembre 1912, registrato alla Corte dei Conti il 28 detto mese, il cav. Edoardo Altavilla, delegato di pubblica sicurezza a disposizione del Commissariato pel servizio di repressione dell'emigrazione clandestina, venne destinato in missione a Torino.

*
* *

Con decreto del Commissario generale dell'Emigrazione in data 31 gennaio 1913, registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio successivo, il cav. Edoardo Altavilla, delegato di pubblica sicurezza a disposizione del Commissariato, è stato richiamato a prestare servizio presso l'Ufficio di Emigrazione per i confini di terra in Milano.

*
* *

Con decreto ministeriale del 1° febbraio 1913, registrato alla Corte dei Conti il 22 detto mese, il rag. Amilcare Guazzone, delegato di pubblica sicurezza a disposizione del Commissariato, è stato destinato a Torino pel servizio di repressione dell'emigrazione clandestina.

*
* *

Con decreto ministeriale 1° marzo 1913, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile successivo, il dott. Iginio Ugo Faralli, R. Addetto Consolare, è stato destinato in missione presso il R. Consolato d'Italia in Monaco di Baviera per disimpegnarvi funzioni di emigrazione.

*
* *

Con decreto ministeriale 9 aprile 1913, registrato alla Corte dei Conti il 19 detto mese, il dott. Oreste Squatriti, primo segretario nel

Ministero delle Finanze ed a disposizione del Commissariato della Emigrazione, è stato destinato in missione all'Ufficio dell'Emigrazione per i confini di terra in Milano.

* * *

Con decreto ministeriale 9 aprile 1913, registrato alla Corte dei Conti il 19 detto mese, il dott. Gino Buti, vice-consolo di 2^a classe, è stato destinato in temporanea missione presso il R. Ispettorato per l'emigrazione italiana in New York.

Onorificenze.

Con decreto Reale 31 dicembre 1911, Sua Maestà il Re si è degnato di concedere le seguenti onorificenze:

Al sig. cav. uff. Arturo D'Ajello, ispettore dell'emigrazione nel porto di Napoli, la croce di Commendatore nell'Ordine della Corona d'Italia;

Al sig. Giuseppe Sacchi, segretario di 1^a classe nel Commissariato, la croce di Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia;

Al sig. Remigio Ciotti, primo ragioniere di 2^a classe, la croce di Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

* * *

Con decreto Reale in data 2 giugno 1912, Sua Maestà il Re si è degnato di concedere le seguenti onorificenze:

Al sig. comm. Egisto Rossi, Commissario dell'emigrazione, la croce di Ufficiale nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

Al sig. dott. cav. uff. Domenico Falsetano, ispettore dell'emigrazione nel porto di Genova, la croce di Cavaliere nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;

Al sig. rag. cav. Alfredo Marconi, ragioniere capo del Commissariato, la croce di Ufficiale nell'Ordine della Corona d'Italia;

Al sig. rag. Luigi Marziani, primo ragioniere di 1^a classe nel Commissariato, la croce di Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia;

Al sig. dott. Giacomo Pertile, ispettore viaggiante dell'emigrazione, la croce di Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

* * *

Con decreto Reale in data 5 gennaio 1913, Sua Maestà il Re si è degnato insignire della croce di Cavaliere della Corona d'Italia i sottoindicati funzionari del Commissariato dell'Emigrazione:

Pancrazj Aldo, segretario di 1^a classe;

Reggiani geom. Giovanni, ragioniere di 1^a classe;

Vischi Teresio, ragioniere di 1^a classe.

*
* *

Con decreto Reale del 27 aprile 1913, Sua Maestà il Re si è degnato di nominare Cavaliere della Corona d'Italia il dott. Diego Pantano, medico igienista dell'emigrazione nel porto di Palermo.

*
* *

Con decreto reale in data 1° giugno 1913, Sua Maestà il Re si è degnato di concedere le seguenti onorificenze:

Al sig. cav. uff. Giuseppe Chiostri, R. Console Generale incaricato delle funzioni di Commissario dell'emigrazione, la croce di Ufficiale nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

Al sig. comm. Giuseppe De Michelis, Commissario dell'emigrazione, la croce di Cavaliere nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

Al sig. dott. Domenico Rostagno, segretario di 2^a classe nel Commissariato dell'emigrazione, la croce di Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia;

Al sig. rag. Ferruccio Poggi, archivista di 1^a classe nel Commissariato dell'emigrazione, la croce di Cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia.

RR. Decreti riguardanti il Consiglio dell'Emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 7 *bis*, lettera *b*, della legge 17 luglio 1910, n. 538, ed il regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio dell'Emigrazione, approvato con R. Decreto 9 agosto 1911 n. 1086;

Vista la lettera in data 16 ottobre 1912, con la quale il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio designa il prof. comm. Vincenzo Giuffrida a rappresentare il detto Ministero nel Consiglio della Emigrazione in sostituzione del prof. comm. Antonio Sansone, che ha chiesto di essere esonerato da tale incarico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. comm. Vincenzo Giuffrida, direttore generale del Credito e della Previdenza, è chiamato a far parte del Consiglio dell'Emigrazione come delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Com-

mercio, in sostituzione del prof. comm. Antonio Sansone, il quale cessa da tale incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a S. Rossore, il 20 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

A. DI SAN GIULIANO.

*
* *

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 7 *bis* della legge 17 luglio 1910, n. 538, ed il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio dell'Emigrazione approvato con Nostro Decreto 9 agosto 1911, n. 1086;

Visto il Nostro Decreto 26 maggio 1912 col quale il Dott. Cesare Jarach, Ispettore dell'Emigrazione per l'interno, venne nominato segretario del Consiglio stesso;

Considerato che il Dott. Cesare Jarach, essendo stato incaricato di dirigere l'Ufficio di Emigrazione nei confini di terra in Milano, non può più attendere alle funzioni di segretario del Consiglio della Emigrazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. Giovanni Russo, primo segretario nel Commissariato della Emigrazione, avrà le funzioni di segretario del Consiglio dell'Emigrazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, il 13 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

A. DI SAN GIULIANO.

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE

1. LEGGE n. 736 che converte in legge il R. decreto 6 luglio 1912, n. 1067, recante provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigranti all'estero e degli stranieri residenti nel Regno.

(*Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1913, n. 155).

Il numero 736 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo Unico.

Il Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067, col quale si adottano provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno, è convertito in legge dello Stato.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA —
FINOCCHIARO-APRILE — DI SAN
GIULIANO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

2. Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067.

(*Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1912, n. 241).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Constatata la necessità di agevolare, anche in virtù di recenti negoziati, la stipulazione di convenzioni internazionali in materia di assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare convenzioni internazionali relative alle assicurazioni sociali sulla base della corrispondenza di trattamento fra cittadini italiani e stranieri, dandone immediata comunicazione al Parlamento.

In tali casi il Governo del Re può autorizzare la Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai e gli altri Istituti di previdenza, costituiti e riconosciuti per legge, ad inscrivere i cittadini stranieri, determinando le particolari condizioni da farsi agli stessi.

ART. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad escludere dai benefici della legislazione sulle assicurazioni sociali i cittadini di quegli Stati che facciano agli italiani una condizione meno favorevole di quella fatta ai nazionali.

Tale provvedimento è preso con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri, ed è comunicato al Parlamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — NITTI — DI SAN GIU-
LIANO — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

3. R. D. n. 376 col quale viene data esecuzione alla annessa convenzione fra l'Italia e la Germania circa le assicurazioni operaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il nostro decreto in data 6 luglio 1912, n. 1067 ;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col ministro per l'agricoltura, l'industria e commercio e col ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione fra l'Italia e la Germania circa le assicurazioni operaie firmata a Berlino addì 31 luglio 1912, le cui ratifiche furono scambiate a Berlino addì 25 marzo 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO — NITTI —
LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Germanico circa le Assicurazioni operaie, del 31 luglio 1912. (1)

Il Governo Italiano, rappresentato dal sottoscritto Regio Incaricato d'Affari in Berlino, signor Alberto Martin-Franklin a ciò munito di pieni poteri, e il Cancelliere dell'Impero Germanico, rappresentato dal sottoscritto Sottosegretario di Stato al Dipartimento degli Affari Esteri, Consigliere intimo attuale di Legazione, signor Arthur Zimmermann, a ciò debitamente autorizzato, hanno al fine di regolare i rapporti tra il Regno d'Italia e l'Impero Germanico circa le assicurazioni operaie, convenuto le disposizioni seguenti, in applicazione dell'art. 2 *a* del trattato addizionale del 3 dicembre 1904 al trattato di commercio, dogana e navigazione tra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891.

CAPO I. — *Assicurazione infortuni.*

ART. 1.

Ciascuna delle parti contraenti accorda, per le prestazioni dipendenti rispettivamente dall'assicurazione germanica contro gli infortuni nell'industria e nella marina e dall'assicurazione italiana contro gli infortuni, ai cittadini e superstiti dell'altra parte lo stesso trattamento accordato ai propri cittadini e ai loro superstiti.

La precedente disposizione si applica, rispetto all'assicurazione italiana contro gli infortuni degli operai agricoli, solo in quanto tali operai siano assoggettati all'assicurazione infortuni in base alla vigente legge del 31 gennaio 1904.

ART. 2.

Il principio dell'uguaglianza di trattamento (articolo 1) non esclude che in luogo della rendita possa essere data, col consenso dell'avente diritto, una somma equivalente a tre annualità di rendita, e, senza il suo consenso, un capitale corrispondente al valore della rendita stessa.

Per l'assicurazione germanica contro gli infortuni valgono, quanto al calcolo del capitale equivalente alla rendita le norme generali fissate dal Bundesrat per tale materia.

Per l'assicurazione italiana contro gli infortuni valgono le norme generali per la trasformazione dell'indennità in rendita.

(1) Vedi *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1913.

CAPO II. — *Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.*

ART. 3.

I contributi relativi all'assicurazione germanica per l'invalidità e superstiti debbono essere versati per gli Italiani al pari che per i Tedeschi anche quando i primi siano iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai o alla Cassa Invalidi per la Marina Mercantile.

Quando l'Italiano sia iscritto ad una delle suddette casse, gli istituti germanici assicuratori per l'invalidità e superstiti dovranno però, a richiesta di esso, attribuire alla Cassa Nazionale di Previdenza la metà dei contributi per esso versati a partire dall'atto della richiesta; e ciò a titolo di versamento alla Cassa alla quale il richiedente è iscritto. Disposizioni particolari in proposito, ed in specie per quanto riguarda il rilascio di speciali carte di invalidità, saranno emanate dal Cancelliere dell'Impero; questi si accorderà previamente col Governo Italiano in quanto tali disposizioni interessino la Cassa Nazionale di Previdenza.

L'assicurato Italiano o i suoi superstiti, nel caso del capoverso precedente, non hanno diritto a prestazioni dipendenti dall'assicurazione germanica per l'invalidità e i superstiti, salvo che si tratti di un evento coperto dall'assicurazione verificatosi prima della domanda. I contributi che in conformità del precedente capoverso vanno attribuiti per metà alla Cassa Nazionale di Previdenza non sono da computarsi per tali prestazioni.

ART. 4.

Le disposizioni dei due capoversi dell'articolo precedente trovano pure applicazione rispetto agli italiani che si valgono dell'assicurazione facoltativa supplementare stabilita dalla legge tedesca.

Gli istituti assicuratori germanici attribuiranno alla Cassa Nazionale di Previdenza l'intero importo delle marche supplementari.

ART. 5.

Agli effetti della conservazione del diritto alle prestazioni dipendenti dall'assicurazione germanica per l'invalidità e superstiti, l'adempimento del servizio militare obbligatorio in Italia è equiparato all'adempimento del servizio medesimo in Germania.

ART. 6.

I Tedeschi in Italia hanno diritto di essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai sotto le stesse condizioni e con gli stessi effetti degli Italiani, salvo che non sia stabilito diversamente negli articoli 7, 8, 10 e 11.

ART. 7.

I Tedeschi saranno iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza con la condizione del rimborso dei contributi (tariffa dei contributi riservati). I contributi, compresi quelli versati da terzi a favore dello iscritto, verranno restituiti, su domanda dell'interessato quando prima della maturazione del diritto a rendita l'assicurato muoia o lasci il territorio del Regno; in quest'ultimo caso saranno restituiti all'assicurato stesso.

Gli imprenditori in Italia, quando versino contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza per tutti i loro operai italiani o per determinate classi di essi, dovranno versare in modo corrispondente contributi per i loro operai tedeschi.

ART. 8.

Il passaggio dell'assicurazione operaia a quella popolare, che ha luogo in base alla legge italiana quando vengano a mancare le condizioni per l'iscrizione nel ruolo della assicurazione operaia della Cassa Nazionale di Previdenza, non porta con sè, rispetto all'assicurato tedesco, la perdita del diritto a restituzione dei contributi fintantochè l'assicurato stesso non abbia espressamente acconsentito al passaggio.

ART. 9.

Ai Tedeschi che facciano parte dell'equipaggio di un bastimento italiano è accordato il medesimo trattamento fatto agli Italiani per l'assicurazione alla Cassa Invalidi per la Marina Mercantile, salvo che non sia stabilito diversamente nelle seguenti disposizioni. L'iscrizione nella matricola italiana della gente di mare non sarà richiesta come condizione per l'assicurazione dei Tedeschi agli effetti di questo articolo.

All'assicurato tedesco che prima della maturazione del diritto derivante dall'assicurazione abbandoni il territorio italiano, senza far parte dell'equipaggio di un bastimento italiano, saranno restituiti, dietro sua domanda, i versamenti eseguiti per esso.

ART. 10.

La rendita spettante al Tedesco a carico di una delle Casse summenzionate rimane sospesa durante la dimora volontaria e abituale fuori del territorio del Regno d'Italia; in tal caso l'avente diritto sarà tacitato con un importo uguale a tre annualità della rendita ad esso spettante.

La rendita del Tedesco espulso dal territorio italiano, a cagione di condanna penale, rimane sospesa finchè dura tale espulsione.

Il Tedesco che abbia abbandonato il territorio del Regno d'Italia in dipendenza di un provvedimento di autorità italiane all'infuori dei casi previsti dal precedente capoverso non perde il diritto a percepire la rendita. La Cassa italiana potrà però tacitarlo, con il suo consenso, mediante tre annualità della rendita spettantegli.

ART. 11.

Le controversie sulle capitalizzazioni delle rendite sono decise col procedimento stabilito per far valere i diritti a rendita secondo l'assicurazione italiana invalidità e vecchiaia.

ART. 12.

Le precedenti disposizioni verranno applicate in modo corrispondente qualora l'assicurazione italiana invalidità, vecchiaia e superstiti venga estesa a nuove categorie di persone.

CAPO III. — *Disposizioni generali.*

ART. 13.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni non che dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti di uno dei due Paesi nel territorio dell'altro, le competenti autorità si presteranno reciproco appoggio e assistenza legale. L'assistenza legale è data, in quanto non sia diversamente disposto con gli articoli seguenti, in conformità delle disposizioni che regolano la materia civile e commerciale.

ART. 14.

Il Governo Italiano comunicherà al Governo Germanico una lista di medici, cliniche ed ospedali particolarmente adatti per le cure e perizie da eseguirsi in Italia per l'attuazione delle assicurazioni

operaie germaniche. Esso provvederà pure a che le spese per le cure e le perizie affidate ai medici designati non che pel mantenimento negli istituti indicati siano contenute in limiti ristretti.

ART. 15.

Le prescrizioni di uno dei due paesi, con le quali sono stabilite esenzioni di tasse e diritti o altre facilitazioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni e per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti si applicano ugualmente quando si tratti di attuare nel paese medesimo la corrispondente assicurazione operaia dell'altro paese.

ART. 16.

L'autorità germanica che compie l'inchiesta riguardante l'infortunio di un Italiano deve dare immediata comunicazione delle conclusioni dell'inchiesta stessa all'ufficio consolare italiano competente in ragione del luogo ove la detta autorità ha sede.

L'ufficio consolare italiano può prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi nella stessa misura che gl'interessati stessi.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano analogamente all'assicurazione germanica invalidità e superstiti.

ART. 17.

Qualora per accertare i diritti di un Italiano alla assicurazione germanica per gli infortuni nonchè alla assicurazione germanica per l'invalidità e superstiti siano necessari mezzi istruttori in Italia, gli istituti assicuratori germanici e le autorità germaniche preposte all'assicurazione possono ricorrere al tramite dell'ufficio consolare competente in ragione della loro sede. I mezzi istruttori così promossi sono gratuiti, all'infuori delle perizie mediche.

ART. 18.

L'istituto o autorità germanica che debba fare, in dipendenza dell'assicurazione germanica per gl'infortuni, l'invalidità, la vecchiaia e superstiti notificazioni le quali importino decadenza di termini, ad Italiani dimoranti fuori del territorio dell'Impero e la cui dimora sia conosciuta, dovrà valersi del tramite dell'autorità consolare italiana nella circoscrizione della quale l'istituto o autorità ha sede.

L'autorità consolare entro una settimana dal ricevimento dell'atto da notificare, dovrà inviare al mittente la ricevuta della posta rela-

tiva all'inoltro dell'atto stesso. Qualora il mittente ne faccia richiesta, l'autorità consolare dovrà promuovere accertamenti sul recapito dell'atto e comunicare al mittente stesso le informazioni fornitegli al riguardo dalla posta. Se poi la posta restituisce l'atto non recapitato all'autorità consolare, questa deve trasmetterlo, senza ritardo, al mittente con le annotazioni della posta.

Qualora l'autorità consolare non sia in grado di provvedere alla notificazione dell'atto, essa dovrà restituirlo al mittente senza ritardo e nel termine massimo di una settimana dal ricevimento di esso.

L'Istituto o autorità germanica, quando si sia valsa senza risultato del tramite dell'autorità consolare per la notificazione dell'atto, potrà provvedervi in altri modi.

Anche per le notificazioni che non importino decadenza di termini potrà ricorrersi al tramite delle autorità consolari italiane.

ART. 19.

Il Governo Italiano organizzerà per l'applicazione dell'assicurazione italiana operaia ai Tedeschi un procedimento analogo a quello degli articoli 16 a 18, quando il Governo Germanico presti il concorso dei suoi consoli.

ART. 20.

Le parti contraenti si riservano una ulteriore intesa mediante scambio di note al fine di determinare in quale maniera debbano aver luogo i pagamenti dipendenti dall'assicurazione operaia di uno dei due paesi ed aventi diritto che risiedano nell'altro paese.

ART. 21.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo la competenza territoriale e le circoscrizioni delle autorità consolari saranno stabilite d'accordo fra i due Governi.

CAPO IV. — *Disposizioni finali.*

ART. 22.

Le parti contraenti si riservano di attuare, mediante un trattato addizionale, la ulteriore parificazione dei rispettivi cittadini per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni nell'agricoltura non appena sarà introdotta in Italia un'assicurazione, la quale sia da riconoscersi equivalente a quella germanica contro gl'infortuni nell'agricoltura.

ART. 23.

Inoltre le parti contraenti si riservano di attuare, mediante un trattato addizionale, la parificazione dei rispettivi cittadini per quanto concerne l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti non appena sarà introdotta in Italia una assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, la quale sia da riconoscersi equivalente a quella germanica.

ART. 24.

La presente Convenzione sarà ratificata da Sua Maestà il Re d'Italia e da Sua Maestà l'Imperatore di Germania e le ratifiche saranno scambiate al più presto possibile. (1)

ART. 25.

La Convenzione entrerà in vigore il 1° aprile 1913. Essa potrà essere da ambo le parti denunziata in ogni tempo e rimarrà abrogata alla fine dell'anno susseguente alla denuncia.

In fede di che i rappresentanti delle due parti hanno sottoscritto la presente Convenzione munendola del loro sigillo.

Redatto in doppio originale in Berlino il 31 luglio 1912.

(L. S.) A. MARTIN-FRANKLIN

(L. S.) ZIMMERMANN.

(1) La Convenzione fu ratificata il 25 marzo 1913.

4. Trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America.

Trattato fra Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, che modifica il Trattato di commercio e di navigazione concluso il 26 febbraio 1871, fra le stesse alte parti contraenti.

Treaty between His Majesty the King of Italy and the United States of America amending the Treaty of Commerce and Navigation concluded February 26, 1871, between the same High Contracting Parties.

Sua Maestà il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America, desiderando ciascuno di precisare maggiormente i diritti dei rispettivi cittadini nei territori dell'altro, hanno risoluto a tale scopo di concludere un trattato che modifica l'art. III del Trattato di commercio e di navigazione del 26 febbraio 1871, fra i due paesi, ed hanno nominato come loro rispettivi plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia: il marchese Cusani Confalonieri, commendatore dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, gran cordone di quello della Corona d'Italia, ecc., Suo ambasciatore straordinario e Plenipotenziario in Washington;

Il Presidente degli Stati Uniti di America: il signor Philander C. Knox, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America:

E i predetti plenipotenziari, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno conchiuso e firmato i seguenti articoli:

Articolo I.

È convenuto fra le Alte parti contraenti che il primo paragrafo dell'art. III del Trattato di commercio e di navigazione del 26 febbraio 1871, fra l'Italia e gli Stati Uniti, sia sostituito dalla disposizione seguente:

His Majesty the King of Italy and the United States of America, desiring to define more accurately the rights of their respective citizens in the territories of the other, have for that purpose determined to conclude a treaty amendatory of Article III of the Treaty of Commerce and Navigation of February 26, 1871, between the two countries, and have named as their respective Plenipotentiaries:

His Majesty the King of Italy: The Marquis Cusani Confalonieri, Commander of the Order of Saint Maurice and Saint Lazarus, Grand Cordon of the Order of the Crown of Italy, etc., His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Washington;

The President of the United States of America: Philander C. Knox, Secretary of State of the United States of America:

And the said Plenipotentiaries having exhibited, each to the other, their full powers, found to be in good and due form, have concluded and signed the following articles:

Article I.

It is agreed between the High Contracting Parties that the first paragraph of Article III of the Treaty of Commerce and Navigation of February 26, 1871, between Italy and the United States shall be replaced by the following provision:

« I cittadini di ciascuna delle Alte parti contraenti riceveranno, negli Stati e Territori dell'altra, la più costante sicurezza e protezione per le persone e proprietà e per i loro diritti, inclusa quella forma di protezione accordata da ogni legge statale o nazionale, che stabilisca una responsabilità civile per danni o per morti cagionati da negligenza o colpa, e dia ai parenti od eredi della parte lesa, un diritto di azione il quale non potrà essere menomato per motivo della nazionalità dei detti parenti od eredi; e godranno a questo riguardo gli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, purchè si sottomettano alle condizioni imposte a questi ultimi ».

Articolo II.

Il presente Trattato sarà ratificato da Sua Maestà il Re d'Italia, in conformità delle forme costituzionali di quel Regno, e dal Presidente degli Stati Uniti, per e col parere e consenso del Senato dei predetti Stati, ed entrerà in vigore in seguito allo scambio delle ratifiche che dovrà aver luogo in Washington al più presto fattibile.

In fede di che i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato il presente Trattato in duplicato, in lingua italiana ed inglese, e vi hanno apposto i loro rispettivi sigilli.

Fatto a Washington questo 25 giorno di febbraio nell'anno di Nostro Signore mille novecento tredici.

« The citizens of each of the High Contracting Parties shall receive in the States and Territories of the other the most constant security and protection for their persons and property and for their rights, including that form of protection granted by any State or national law which establishes a civil responsibility for injuries of for death caused by negligence or fault, and gives to relatives or heirs of the injured party a right of action, which right shall not be restricted on account of the nationality of said relatives or heirs; and shall enjoy in this respect the same rights and privileges as are or shall be granted to nationals, provided that they submit themselves to the conditions imposed on the latter ».

Article II.

The present Treaty shall be ratified by His Majesty the King of Italy, in accordance with the constitutional forms of that Kingdom, and by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate thereof, and shall go into operation upon the exchange of the ratifications thereof, which shall be effected at Washington as soon as practicable.

In faith whereof the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties have signed the present Treaty in duplicate in the Italian and English languages, and have affixed thereto their respective seals.

Done at Washington this 25th day of February in the year of our Lord one thousand nine hundred and thirteen.

(L. S.) CUSANI

(L. S.) PHILANDER C. KNOX.

ATTI PARLAMENTARI

relativi al trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti

a) CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DI SAN GIULIANO)

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni.

Seduta del 22 aprile 1913.

SIGNORI!

È noto che in seguito alla morte del cittadino italiano Carmine Majorano, avvenuta nel 1903 in uno scontro ferroviario in Pennsylvania, la vedova, residente nel Regno, intentò causa alla Compagnia ferroviaria responsabile per ottenere un'indennità.

La domanda fu respinta dalle Corti Statali perchè la attrice era straniera e non residente negli Stati Uniti, e la Suprema Corte Federale approvò quella decisione impugnata dall'attrice in base all'articolo III del Trattato di commercio-navigazione italo-americano del 1871.

In conseguenza di tale giudicato che veniva a dare all'articolo suddetto una interpretazione ed una portata diversa da quella da noi sostenuta conforme allo spirito del trattato, ebbero luogo fra i due Governi lunghe discussioni e trattative che condussero ad una nuova dizione di quell'articolo, concordata dal Regio Ambasciatore in Washington con quel segretario di Stato ed intesa a risolvere la questione di interpretazione nel senso da noi desiderato.

Il disegno di legge che ho l'onore di presentarvi ha per iscopo l'approvazione di tale trattato, che venne firmato a Washington il 25 febbraio u. s. e fu pure già approvato dal Senato Americano.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo Unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Washington addì 25 febbraio 1913, le cui ratifiche furono scambiate a Washington addì (1) che modifica il Trattato di commercio e di navigazione concluso il 26 febbraio 1871, fra le stesse nazioni.

(1) Le ratifiche furono scambiate a Washington il 3 luglio 1913.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE

per l'esame dei Trattati di commercio e delle tariffe doganali composta dei deputati: De Marinis *presidente*, Grassi-Voces *segretario*, Abignente, Fiamberti, Goglio, Chiesa Eugenio, Capece-Minutolo Alfredo, Chimirri, Strigari, Rubini e Rava *relatore* sul disegno di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri (Di San Giuliano) nella seduta del 22 aprile 1913.

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica — per la protezione dei lavoratori — il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni.

Seduta del 31 maggio 1913.

ONOREVOLI COLLEGHI!

Dalla Conferenza internazionale di Berlino del 1890 che presentò al diritto internazionale i problemi del lavoro, al 1912, in cui nelle principali Università d'Europa si insegnò *il diritto internazionale operaio*, il cammino è stato rapidissimo e i progressi

avviati pei rosei sentier della speranza

superiori alle più liete aspettative.

Nel 1896 Alfonso Rivier, a proposito di quei voti, nei suoi « *Principes de droit des gens* » scriveva: *de voir ainsi transporter dans le domain du droit de gens certaines utopies, qui jusqu'à présent ne peuvent exercer leur ravage que dans quelques législations nationales.*

Ma nella vita sociale il diritto cambia quando le idee cambiano. Oggi l'evoluzione delle norme giuridiche, dopo aver trasformati molti istituti di diritto nazionale, ha influito anche sul diritto internazionale.

L'industria moderna, col regime capitalistico, colla macchina a vapore e col motore elettrico, ha trasformato la vita operaia: alla piccola industria ha sostituito la grande industria; al lavoro a domicilio, la divisione del lavoro nello stabilimento, all'operaio isolato, la folla numerosa dei lavoratori.

La legislazione del lavoro cominciò con le casse di risparmio, le biblioteche pubbliche, gli asili, le società di mutuo soccorso e la protezione dei fanciulli operai (atto 1802, che fissava a 12 ore il loro lavoro

in Inghilterra), ma il secolo XX notano dotti scrittori inglesi (1), la trova a signoreggiare su ben più vasto territorio.

Le nazioni civili, iniziarono la nuova legislazione del lavoro: la teoria della libertà di contratto, strenuamente difesa, dovette ceder a mano a mano terreno, poichè non si vedevano i buoni sperati risultati della lotta delle forze antagoniste.

Ma poichè i progressi e le norme variavano da nazione a nazione, e gli operai facilmente passavano da uno Stato all'altro, e invocavano o leggi protettrici della loro patria o quelle del luogo dove esercitavano il loro lavoro, così fu compresa la necessità di regolar tra gli Stati le relazioni reciproche in rapporto dei loro operai nazionali.

Da qui un doppio problema per ogni Stato:

- a) La tutela degli operai stranieri nel suo territorio;
- b) La tutela degli operai suoi nel territorio straniero.

Le diverse leggi protettrici del lavoro: risparmio, assistenza, assicurazione di malattia, di vecchiaia, di infortuni, di associazione, divennero oggetto di esame nelle relazioni internazionali e si conclusero speciali convenzioni o — parola nuova a cosa nuova — i primi *trattati di lavoro*.

Il loro carattere è che sono di più modesto contenuto, di più facile approvazione, di più sollecita efficacia che non i trattati generali; e che formano il materiale per i futuri trattati generali. Un tempo nella conclusione faticosa di codesti trattati generali, *l'uomo, il lavoratore* andava dimenticato quasi che dentro il prodotto fosse scomparsa la personalità umana; oggi il lavoratore ha il suo posto, la sua difesa, il suo diritto, e viene riconosciuto anche nelle relazioni internazionali



Il primo *trattato di lavoro*, bilaterale, fu quello stipulato nel 15 aprile 1904 tra la Francia e l'Italia. È un trattato di principi che si esplica e si attua con una serie di accordi posteriori (2). Ben 200,000 operai italiani lavorano in Francia, solo 2000 francesi in Italia.

Un sapiente equilibrio fra le condizioni del lavoro all'estero e la concorrenza, che modificando le leggi nostre sul lavoro delle donne e dei fanciulli avrebbe prodotto in Francia, doveva stabilirsi; ma sulla ferma base di condizioni umane di lavoro.

Nel trattato di commercio dell'Italia con la Svizzera del tredici luglio 1904 fu inserito un articolo per provvedere a convenzione per

(1) HUTCHING e HARRISON, *History of factory legislation*, 1903, London.

(2) Vedi MERIS, *Les traités ouvriers*, Paris. — Vedi MAHAIM, *Droit international ouvrier*, Paris, 1913.

reciproca difesa degli operai; nel trattato dell'Italia con la Germania del 3 dicembre 1904 si ripete lo stesso patto; e così il trattato del 25 gennaio 1906 con l'Austria.

L'esempio fu imitato da Stati esteri; e cito il trattato fra la Svezia e la Germania dell'8 maggio 1906.

Le Conferenze di Berna del 1905 e 1906, trattarono alcuni problemi di questa nuova legislazione a base di convenzioni internazionali pei lavoratori, e sottoposero all'esame degli Stati due riforme che la *Nuova associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori* (abolizione fosforo, zinco e lavoro notturno donne) proponeva.

L'Italia con due separate leggi del 1909 e 1910 accettò tali principi, tanto più che già aveva, con provvido pensiero, proibito il lavoro notturno delle donne. E il principio è oggi accolto in Germania, Francia, Inghilterra, Italia, Austria-Ungheria, Belgio, Portogallo, Svezia, Svizzera ed altre nazioni minori.

Ci è grato ricordare qui i vari trattati successivamente conclusi dall'Italia e approvati dal Parlamento.

Sono i seguenti:

Convenzione di Berna per il lavoro notturno delle donne. (Legge 29 luglio 1909 n. 583).

Convenzione di Berna per il fosforo bianco. (Legge 23 giugno 1910, n. 366).

Convenzione italo-ungherese per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro. (Legge 6 luglio 1911, n. 713).

Accordo italo-francese per la protezione dei giovani operai. (Legge 3 marzo 1912, n. 214).

Inoltre ora bisogna aggiungere la importante: *Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Germanico circa le assicurazioni operaie.* (Ratificata 25 marzo 1913: indicata nel Bollettino dell'Ufficio del lavoro, 1913, 1° aprile, e approvata con Regio decreto 28 marzo 1913, n. 376, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1913).

Va pure qui ricordata la Convenzione col Lussemburgo per l'*assistenza e il rimpatrio degli indigenti* (legge del 1910).

*
* *

Fino dal 1903 l'Italia riconobbe che il trattato di commercio e navigazione del 1871 con gli Stati Uniti non proteggeva secondo le più umane aspirazioni e i più recenti progressi, gli operai nostri che lavorano nella grande Confederazione nord americana.

Lunghe e opportune trattative si svolsero fra i due Stati; e il 25 febbraio 1913, fu firmato l'accordo a Washington, che fu già approvato dal Senato americano.

Diede origine e ragione alle riforme il caso della vedova Majorano che fu oggetto di interpellanza alla Camera e che mostrò una deficienza nei patti internazionali. Di qui il nuovo accordo.

I cittadini di ciascuna delle Alte parti contraenti riceveranno (in virtù di tale accordo nuovo) la più costante sicurezza e protezione per le loro persone e proprietà, compreso il diritto di far valere le azioni civili per danni o morte cagionati da negligenza e da colpa e di trasferire agli eredi della parte lesa tale diritto, senza che si possa opporre la nazionalità.

Leggendo il nuovo accordo si resta soddisfatti per il riconoscimento accordato ai nazionali nello Stato estero. Può venire il dubbio se il non risiedere gli eredi nello stato estero tolga il diritto di muovere l'azione; poichè la condizione di *sottomettersi alle condizioni imposte ai nazionali*, non sono di significato chiarissimo.

Interrogato l'onorevole ministro degli affari esteri ci ha comunicato questa *memoria* del Commissariato dell'emigrazione che è opportuno far conoscere.

Pro-memoria circa il trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti stipulato in Washington il 25 febbraio 1913 in forza del quale è stato modificato l'articolo 3 del precedente trattato di commercio e di navigazione del 26 febbraio 1871.

L'onorevole Giunta parlamentare chiede se col nuovo articolo recentemente stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti si è previsto e provvisto al caso che la vedova del colpito d'infortunio risieda in Italia; e desidera perciò conoscere se il diritto ad indennità sia subordinato all'obbligo di risiedere negli Stati Uniti d'America, come pel caso Majorano.

Per giudicare della portata pratica del nuovo trattato, gioverà premettere alcune notizie di fatto.

E prima di tutto occorre chiarire che anche prima della stipulazione di detto articolo e malgrado la sentenza Majorano, nella grande generalità dei casi, le vedove e gli altri parenti residenti in Italia di cittadini nostri periti in seguito ad infortuni negli Stati Uniti, hanno sempre conseguito indennità, sebbene non risiedessero negli Stati Uniti.

La massima parte del lavoro compiuto dagli uffici legali che il Commissariato dell'emigrazione ha istituiti presso gli Uffici consolari del Nord America e che nel 1912 realizzarono a favore dei nostri emigranti ben 2,840,000 lire, è costituita da indennità realizzate in seguito ad infortuni anche a favore dei parenti delle vittime i quali risiedono nel Regno.

Soltanto nei tre Stati di Pennsylvania, Wisconsin e Washington le Corti statali negarono il diritto degli stranieri non residenti a ricevere indennizzi, in seguito ad infortuni di loro congiunti avvenuti nei territori di quegli Stati.

Ma in seguito al movimento della pubblica opinione ed all'azione del Governo federale anche nel Wisconsin il 2 giugno 1911 e in Pennsylvania il 9 dello stesso mese furono promulgate leggi che riconoscevano espressamente il diritto ad indennità ai parenti stranieri non residenti di persone colpite da infortunio in quegli Stati.

Recentemente anche nello Stato di Washington la condizione dei nostri emigranti è venuta grandemente a migliorarsi in virtù di una nuova legge statale che stabilisce il principio dell'assicurazione obbligatoria per un certo numero di industrie considerate come pericolose. Sono esclusi però gli infortuni ferroviari.

Incaricata dell'esecuzione della legge è una Commissione statale *Industrial insurance Commission* la quale riconosce il diritto a pensione anche alle vedove e agli orfani residenti in Italia.

Vi sono, è vero, numerosi Stati dell'Unione Americana ove non esistono tuttora leggi speciali sugli infortuni ed ove la questione non è stata fin qui sollevata.

Ma praticamente la vedova e gli altri aventi diritto, residenti in Italia ricevono nei vari Stati dell'Unione Americana in caso di infortunio di un loro congiunto lo stesso trattamento, come se risiedessero nel territorio dell'Unione.

Quindi in relazione al secondo quesito dell'onorevole Giunta parlamentare*devesi rilevare anzitutto che *di fatto* il diritto ad indennità non è subordinato attualmente all'obbligo di risiedere negli Stati Uniti di America, come accadeva un tempo in taluni Stati dell'Unione in seguito al caso Majorano.

Ma ciò che attualmente non è, potrebbe essere stabilito in seguito a nuove leggi che venissero adottate in taluni degli Stati americani.

Difatti nel gennaio scorso era stata presentata al potere legislativo dello Stato del Minnesota un progetto di legge per gli infortuni sul lavoro nel quale si stabiliva che i parenti del sinistrato non residenti agli Stati Uniti non percepissero che il 75 % dell'indennità che spetterebbe ai parenti americani.

Il Commissariato dell'emigrazione spiegò per mezzo dell'Ufficio legale in Chicago una vigorosa azione per impedire che tale progetto di legge venisse adottato; e difatti esso rimase in sospeso.

*
* *

Sorge ora il quesito: Leggi simili a tale progetto che stabiliscano differenze di trattamento in caso d'infortunio tra americani e italiani non residenti agli Stati Uniti sono tuttora possibili malgrado il nuovo testo dell'articolo 3 del trattato di commercio e di navigazione?

Per rispondere a tale domanda sarà bene ricordare i termini della sentenza pronunciata il 5 aprile 1909 dalla Suprema Corte Federale di Washington nel caso Majorano.

La sentenza ricorda anzitutto che il Raffaele Majorano fu vittima di un accidente ferroviario causato indubbiamente dalla negligenza della *Baltimore and Ohio Railroad Co.*

Quindi era pacifico il diritto ad un indennizzo.

Dopo aver rammentato che la vedova Majorano era cittadina italiana e residente in Italia, constata che le leggi della Pennsylvania del 1851 e del 1855, allora vigenti in materia, nel loro testo letterale contemplano tutti gli aventi diritto degli infortunati, senza distinzione alcuna a loro riguardo.

Aggiunge però che la Corte della Pennsylvania aveva deciso nel caso Deni e nel caso presente che quelle leggi non davano ai parenti stranieri non residenti i diritti in esse sanciti per i casi di infortunio.

La Suprema Corte dichiara che anche in questo caso, come sempre, essa deve accettare l'interpretazione già data dalla Suprema Corte di uno Stato alle leggi dello Stato medesimo.

Osserva tuttavia che l'attrice vedova Majorano basa il suo ricorso non soltanto sul testo delle leggi della Pennsylvania, ma anche sul trattato di navigazione e di commercio italo-americano.

Passa quindi ad esaminare la portata di detto trattato e constata prima di tutto che nel procedimento anteriore era stato pienamente osservato l'articolo 23 del trattato che stabilisce che i cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per mantenere e difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni e tasse all'infuori di quelle imposte ai nazionali.

Poi la sentenza continua *letteralmente* così:

« Gli articoli 2 e 3 del trattato riguardano i diritti dei cittadini di una delle parti che risiedono nel territorio dell'altra. Nell'articolo 2 non sembra che ci sia nulla che riguardi il caso presente. Ma speciale importanza è data all'articolo 3 che stipula per i cittadini di ciascuna parte del territorio dell'altra uguaglianza di diritti e di privilegi con i nazionali riguardo alla protezione e sicurezza della persona e della proprietà. Non può essere in contestazione che protezione e sicurezza per la persona e la proprietà dell'attrice (vedova Majorano) stessa le siano state rifiutate nel territorio degli Stati Uniti, poichè nè essa nè la sua proprietà si sono mai trovate dentro quel territorio. Quindi essa stessa è interamente fuori di detto articolo. Ma l'argomentazione è questa: che se il diritto ad una azione per la morte di suo marito viene negato ad essa, il marito stesso non ha goduto la uguaglianza di protezione e di sicurezza per la sua persona che gli assicura questo articolo del Trattato. Viene affermato che se si rifiuta ai suoi parenti superstiti una indennità per la sua morte, si viene a rimuovere un

motivo per la sua sicurezza, si aumentano per lui le probabilità di morte per colpa o negligenza e che per conseguenza la protezione e la sicurezza della sua persona sono materialmente diminuite.

« Se ne conclude che la piena osservanza del trattato richiede che sussista per la protezione e la sicurezza di lui il diritto a tale azione per parte dei suoi parenti sopravvivenenti.

« L'argomentazione non è senza forza. Senza dubbio la ragione che ha indotto i legislatori a dare ai parenti superstiti una azione in seguito alla morte è stata la speranza che la cura per la vita fosse stimolata.

« Fu dato speciale peso a questo argomento nel caso Mulhall contro Fallon, nell'esaminare una legge che faceva dipendere l'ammontare della indennità dal grado della colpevolezza delle persone negligenzi.

« Un'altra ragione ugualmente potente per tale legislazione, fu il desiderio di assicurare un compenso a coloro che si poteva supporre venissero a soffrire direttamente e materialmente per tali morti. Questo sembra essere stato il pensiero predominante in Pennsylvania, secondo i tribunali di quello Stato.

« Senza indugiarsi di più sopra i propositi e gli effetti di tale legislazione e ammettendo che entrambi siano stati ritenuti ad accrescere fino a un certo punto la protezione e la sicurezza delle persone che possono essere esposte a pericoli, noi siamo d'avviso che la protezione e la sicurezza in tal guisa concesse sono così indirette e remote, che non si può ammettere realmente che esse siano state contemplate dalle parti contraenti.

« Se un cittadino italiano residente in questo paese riceve esso stesso tutta la diretta protezione e sicurezza concesse dalla legge ai nostri connazionali, compreso il diritto per lui e per i suoi personali rappresentanti ad ogni azione per salvaguardare la propria protezione e la propria sicurezza, il trattato è completamente adempiuto senza andare più oltre e senza dare ai suoi parenti stranieri non residenti il diritto ad un'azione per danni per la sua morte, sebbene tale azione sia concessa ai parenti americani residenti, e sebbene l'esistenza di tale azione possa indirettamente contribuire alla sua sicurezza.

« Perciò il giudizio impugnato è confermato ».

Adunque l'argomentazione della Suprema Corte fu che l'articolo 3 del trattato italo-americano allora vigente, stabilendo parità di trattamento tra italiani e americani, garentiva la protezione diretta e la sicurezza per le persone e per le proprietà di essi stessi, ma non comprendeva anche la protezione remota e indiretta di eventuali diritti che potessero essere reclamati dagli eredi, in modo che anche da essi si potesse invocare, sebbene stranieri e non residenti agli Stati Uniti, parità di trattamento con gli americani.

Per intendere bene tale concetto bisogna tener presente che il diritto a ricorrere per danni da parte di parenti di persone morte accidentalmente, come nel caso Majorano, non trova fondamento nella legge comune del diritto anglo-sassone (*common law*) quale è intesa ed applicata da secoli in Inghilterra e in America.

Fu soltanto in progresso di tempo e col crearsi di nuovi rapporti che nel 1846 si concretò il Campbell's Act, secondo il quale a certi determinati parenti del defunto fu riconosciuto il diritto di ricorrere.

Tali nuovi criteri vennero di fatto adottati da tutti gli Stati che si regolavano con la *common law*. Ma con questo, secondo la teoria corrente in America, fu inteso di creare un diritto nuovo e non di mantener vivi a favore dei sopravvivenenti o di trasferir loro diritti che il defunto avrebbe potuto far valere per fatto proprio.

Quindi, secondo questa teoria, il diritto del sinistrato ad una indennità muore con lui e non fa parte del patrimonio che egli trasmette ai suoi eredi; ma questi possono avere dei diritti propri ad una indennità in quanto leggi particolari li concedano loro espressamente.

È in questo senso che la Suprema Corte Federale poté fare la distinzione tra diretta protezione concessa ad uno straniero ed alle sue proprietà e la protezione indiretta reclamata dai suoi eredi non residenti.

*
* *

Tale essendo il concetto informatore della sentenza Majorano, è chiaro che il nuovo trattato ha reso impossibile per l'avvenire il ripetersi di motivazioni simili, poichè nel nuovo testo dell'articolo 3 si stabilisce il principio opposto a quello affermato nella sentenza suddetta, essendosi stipulato che gli italiani debbono ricevere negli Stati Uniti non soltanto sicurezza e protezione per le loro persone e proprietà e diritti, ma anche « quella forma di protezione accordata da ogni legge statale o nazionale che stabilisca una responsabilità per danni o per morti cagionati da negligenza e colpa e dia ai parenti od eredi della parte lesa un diritto di azione il quale non potrà essere menomato per motivo della nazionalità dei detti parenti od eredi ».

Dunque non sarà più possibile in avvenire distinguere negli Stati Uniti tra protezione diretta e protezione indiretta a favore di italiani in materia di infortuni, perchè il nuovo trattato garantisce anche questa seconda forma di protezione che nella sentenza Majorano viene negata.

Ma tale sentenza considera anche un altro elemento; quello della non residenza negli Stati Uniti, intorno alla quale nessuna nuova stipulazione è stata fatta nel recente trattato.

A proposito di questo elemento della non residenza di stranieri, come causa di differenziazione tra essi e gli americani, gioverà ricordare che esso fu anche più nettamente posto in evidenza dalla sentenza nel caso Deni pronunciata dalla stessa Suprema Corte della Pennsylvania fino dal 1897. In quella sentenza richiamata anche nella decisione del caso Majorano si affermava a tale riguardo quanto segue:

«È possibile che le parole precise della legge statale possono ammettere una interpretazione che includerebbe stranieri non residenti... «ma tale interpretazione è così opposta allo spirito e politica della legge statale che non possiamo adottarla... noi abbiamo parecchie leggi statali che espressamente conferiscono diritti a stranieri ma nessuna che li accordi loro implicitamente o per conseguenza. Quando la legislazione intende di concedere a stranieri, non residenti, i diritti che i nostri propri cittadini hanno per virtù della legge 22 aprile 1885, lo deve dire espressamente».

Ora, il nuovo trattato, che è obbligatorio per tutti gli Stati americani, stabilisce appunto espressamente che i benefici accordati dalle leggi statali in materia di responsabilità civile per danni o infortuni debbono essere estesi anche agli stranieri; ma non dice espressamente che debbano essere estesi anche agli stranieri *non residenti*.

Potranno le future leggi statali in materia, prevalendosi di tale silenzio, stabilire che gli stranieri non residenti debbano essere esclusi da taluni benefici accordati ai nazionali?

Sembra al Commissariato dell'emigrazione che tale esclusione potrebbe farsi legalmente, soltanto quando in pari tempo quelle leggi statali la estenderanno anche ai cittadini di altri Stati dell'Unione non residenti in quel determinato Stato.

Infatti il nuovo trattato sancisce espressamente che i diritti derivanti da leggi in materia di infortuni e di responsabilità civile non potranno esser menomati per motivo della nazionalità dei parenti od eredi, e perciò non si potranno più far distinzioni tra stranieri e nazionali in questa materia. Si può tuttavia anche in avvenire distinguere tra residenti e non residenti, ma tra questi dovrebbero esser compresi anche i cittadini americani, perchè altrimenti si violerebbe l'ultima parte dello stesso articolo 3 che stabilisce parità di trattamento tra cittadini e stranieri.

In conseguenza di quanto precede e per citare un esempio, il su ricordato progetto di legge del Minnesota che stabilisce una differenza di trattamento verso gli stranieri non residenti è incostituzionale in virtù del nuovo trattato. Ma potrebbe essere inattaccabile da parte nostra, se tale differenza di trattamento fosse estesa anche agli americani che non abbiano diritto di cittadinanza nel Minnesota e che non vi risiedano.

Ora l'averlo ottenuto, come sembra a questo Commissariato, che si sia fatto col nuovo trattato, che non si possano escludere negli Stati Uniti il godimento dei benefici concessi dalle leggi sugli infortuni e sulla responsabilità civile gli italiani non residenti colà, se non se ne escludono in pari tempo anche gli americani non residenti, sembra che sia un vantaggio importante, da giustificare abbastanza la stipulazione del nuovo trattato.

L'onorevole Giunta parlamentare domanda altresì come vanno intese le ultime parole dell'articolo 1 del nuovo trattato:

«e godranno a questo riguardo gli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, purchè si sottomettano alle condizioni imposte a questi ultimi».

A tale domanda risponde esaurientemente il Regio ambasciatore in Washington nel suo telegramma del 12 corrente, n. 100, e cioè che tali parole esistevano già nel trattato del 1871 «e vanno intese nel senso che gli stranieri possono godere dei benefici del trattato soltanto alle condizioni e nel modo in cui sono concessi ai nazionali».

Roma, 17 maggio 1913.

Il Commissario generale:

GALLINA.

*
* *

A conferma delle considerazioni sopra riferite, ecco un'altra nota trasmessa dall'onorevole ministro degli affari esteri e scritta dal Regio Commissario dell'Emigrazione.

«Dopo la redazione di questo promemoria Vostra Eccellenza ha comunicato a questo Commissariato con suo telegramma odierno copia del telegramma numero 103 del Regio ambasciatore in Washington nel quale egli informa che il segretario di Stato per scartare dal testo proposto dal Regio Governo la frase «protezione diretta od indiretta di qualsiasi natura, forma o grado» faceva la seguente testuale dichiarazione:

«E' inteso che Ella ha in vista nel proporre questa frase di garantire una definitiva interpretazione del trattato in casi simili a quello Majorano, qualora ne sorgessero d'ora in poi; ma queste parole non sono necessarie per raggiungere tale intento, perchè la situazione presentata in casi di simile natura sarebbe pienamente salvaguardata dalle altre aggiunte contenute nell'emendamento da lei proposto».

«Questo Commissariato si compiace di constatare che il dipartimento di Stato americano viene a confermare autorevolmente con tali parole quanto è affermato nelle pagine di questa relazione e cioè che

dopo la stipulazione del nuovo trattato non è più possibile distinguere negli Stati Uniti tra protezione diretta e protezione indiretta a favore di italiani in materia di infortuni o di responsabilità per danni, perchè il nuovo articolo 3 assicura ai nostri concittadini anche la protezione indiretta nella materia suddetta ».

Per facilitare la conclusione di tali accordi internazionali in favore dei lavoratori e darne facoltà al potere esecutivo, specie in riguardo alla nostra emigrazione, fu presentato alla Camera il giorno 17 maggio 1912 un disegno di legge n. 1149 che consentiva i poteri necessari, ma non ebbe approvazione e fu sostituito da un decreto reale registrato con riserva e presentato alla Camera per essere convertito in legge nella seduta del 4 dicembre 1912 (n. 1248). Il progetto non fu tuttavia ancora approvato anzi non ebbe relazione.

La Commissione permanente dei trattati raccomanda al Ministero la ripresa sollecita in esame dell'importante problema che pei lavoratori italiani ha specialissimo interesse.

Onorevoli colleghi! Abbiamo dimostrato l'importanza del nuovo diritto che la civiltà nuova crea e svolge per la protezione internazionale del lavoro e per tutela delle « genti umane affaticate ».

Il nuovo trattato con gli Stati Uniti, è un altro passo su questa via che il secolo XX dovrà rendere più solenne e gloriosa; e noi, con animo lieto vi esortiamo a dare la vostra approvazione.

RAVA, *relatore.*

Segue il disegno di legge identico a quello presentato dal Ministro.

Tornata del 4 giugno 1913.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica - per la protezione dei lavoratori - il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica — per la protezione dei lavoratori — il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni » .

Se ne dia lettura.

SCALINI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 1355-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura.

« Piena ed intera esecuzione è data al trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Wishington addì 25 febbraio 1913, le cui ratifiche furono scambiate a Wishington addì che modifica il Trattato di commercio e di navigazione concluso il 26 febbraio 1871, fra le stesse nazioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti	243
Maggioranza	122
Voti favorevoli	226
Voti contrari	17

(La Camera approva).

b) SENATO DEL REGNO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DI SAN GIULIANO)

nella tornata del 6 giugno 1913

Approvato dalla Camera dei Deputati il 4 dello stesso mese

Approvazione del trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica, per la protezione dei lavoratori, il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse Nazioni.

SIGNORI SENATORI. — In seguito alla morte del cittadino Carmine Majorano, avvenuta nel 1903 in Pennsylvania in uno scontro ferroviario, ed alle sentenze delle Corti supreme statale e federale con le quali non fu riconosciuto alla vedova del defunto il diritto di ricorrere per danni, perchè residente in Italia, i due Governi trovarono necessario di modificare, mediante nuovi accordi, il testo dell'art. 3° del trattato di commercio e navigazione italo-americano del 1871 nel senso che non fosse possibile alle Corti locali interpretarlo in modo restrittivo a pregiudizio dei nostri connazionali colpiti da infortunio, come era avvenuto nel caso Majorano.

A questo si è provveduto con la convenzione qui unita, firmata a Washington il 25 febbraio del corrente anno, mediante la quale il predetto art. 3° è modificato nel senso da stabilire fra cittadini locali ed i nostri connazionali e loro aventi diritto, ora ed in avvenire, una perfetta eguaglianza in quanto riguarda la protezione che viene loro concessa da ogni legge statale e nazionale la quale stabilisca una responsabilità civile per danni o per morti causate da negligenza o colpa.

Essendo la convenzione già stata approvata da tempo dal Senato a Washington e in data del 4 corrente dalla Camera dei deputati, prego cotesto alto Consesso di voler fare altrettanto da parte sua onde la stessa possa venire messa in vigore nel Regno.

Segue il Disegno di legge identico a quello presentato dal Ministro alla Camera dei Deputati.

Relazione della Commissione per i trattati internazionali

sul disegno di legge presentato dal **Ministro degli Affari Esteri** nella tornata del 6 giugno 1913.

Approvazione del trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica, per la protezione dei lavoratori, il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse Nazioni.

SIGNORI SENATORI. — Colla convenzione 25 febbraio 1913 stipulata in Washington fra l'Ambasciatore d'Italia e il segretario di Stato per gli affari esteri degli Stati Uniti fu concordato un nuovo testo del Part. 3 del trattato di commercio e navigazione 26 febbraio 1871, vigente fra i due paesi.

Il nuovo testo, approvato già dalla Camera dei deputati, differisce dal precedente per una aggiunta importante. Mentre prima si diceva soltanto che « i cittadini di ciascuna delle Alte Parti contraenti riceveranno negli Stati e territori dell'altro la più costante sicurezza per le loro persone e proprietà », il nuovo testo dice di più: « e per i loro diritti, inclusa quella forma di protezione accordata da ogni legge statale o nazionale, che stabilisca una reciprocità civile per danni o per morti cagionati da negligenza o colpa e dia ai parenti od eredi della parte lesa un diritto di azione; il quale non potrà essere menomato per motivo della nazionalità dei detti parenti od eredi ».

Questa aggiunta al citato art. 3 della convenzione fu motivata dal fatto avvenuto qualche anno addietro di un italiano che rimase vittima di un accidente ferroviario sopra una linea della Pennsylvania, gli eredi del quale non poterono ottenere nessun indennizzo dalla Compagnia esercente per la ragione addotta che detta famiglia risiedeva all'estero.

Tanto la Corte di Pennsylvania come poi anche la Corte Suprema federale (quest'ultima con sentenza del 5 aprile 1909), ritennero che il trattato fra le due nazioni, nello stabilire la parità di trattamento fra italiani ed americani, garantiva la protezione diretta e la sicurezza delle persone e delle loro proprietà, ma non la protezione remota e indiretta di eventuali diritti che potessero essere reclamati da eredi, in modo che anche da essi potesse invocarsi parità di trattamento cogli americani, sebbene stranieri e non residenti negli Stati Uniti.

Secondo quelle sentenze, il diritto ad indennità per chi rimase vittima di un infortunio muore con lui e non fa parte del patrimonio che egli trasmette ai suoi eredi. Le singole legislazioni statali possono

concedere un simile diritto adottando nuove disposizioni di favore pei lavoratori e per le loro famiglie, e ciò in aggiunta e all'infuori del *Common Law*, e graduando siffatti vantaggi come meglio stimano.

A dire vero non pare che tale assunto sia esatto, neppure sulla base del *Common Law*, poichè anche secondo il diritto inglese, prima che vi fosse adottato il principio del rischio professionale, ognuno rispondeva dei danni cagionati ad altrui per sua colpa o negligenza. Non rispondeva il padrone dell'officina per danni derivanti per forza maggiore o da caso fortuito, e neppure per quelli che fossero inferti ad operai da altri operai; molto meno quando il sinistro avvenisse per colpa o negligenza dell'operaio stesso che rimase ferito o morto; ma ne rispondeva nei casi in cui il sinistro era stato causato da negligenza del padrone stesso nel dare i suoi ordini, ovvero da negligenza o imperizia dei suoi preposti a dirigere l'officina.

E quindi sul filo di questo ragionamento, anche in America un indennizzo che fosse dovuto per infortunio avvenuto per colpa del padrone avrebbe dovuto considerarsi come acquisito al patrimonio della persona offesa e trasmissibile ai di lui eredi, comunque stranieri e residenti all'estero.

Ora poi dappertutto dove fu adottato il principio del rischio professionale, e anche meglio in quei paesi nei quali è attuata l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, si è rinunciato alla base fondamentale del diritto civile in fatto di danni-interessi per sostituirvi una assicurazione dei feriti del lavoro sul terreno del diritto pubblico.

Ma ritornando ai nostri rapporti con gli Stati americani, se era disputabile il diritto degli eredi che rimanevano in Italia ad avere un indennizzo pei loro parenti feriti o morti, bene fece il nostro Governo a trattare con quello degli Stati Uniti perchè venisse riconosciuto ai nostri connazionali, non solo la parità di trattamento coi cittadini americani, ma anche quella che nelle sentenze sopra citate fu denominata protezione indiretta, cioè il diritto ad esigere l'indennità esteso alle famiglie dei danneggiati, quando anche siano stranieri.

A dir vero, il nuovo testo dell'art. 3 non dice esplicitamente che l'indennizzo sarebbe attribuito agli eredi stranieri, qualora questi fossero residenti all'estero al momento in cui avvenne l'infortunio; ma la formula convenuta della parità di trattamento con gli americani non lascia dubbio che tale beneficio sia acquisito.

Gli eredi residenti all'estero non potrebbero essere esclusi, tranne il caso in cui la legge di uno Stato espressamente escludesse dalla partecipazione all'indennizzo i parenti della persona lesa che avessero la loro residenza in uno degli Stati dell'Unione fuori dello Stato in cui avvenne l'infortunio; ma questa ipotesi apparisce del tutto inverosimile.

Ad ogni modo, nelle condizioni del diritto pubblico americano, per cui rimangono sempre alquanto incerti i limiti di competenza della legislazione dei singoli Stati di fronte alla legislazione federale, la vostra Commissione è d'avviso che il frutto delle negoziazioni condotte dal Regio ambasciatore a Washington, migliora certamente i nostri rapporti internazionali nella materia e che la Convenzione merita di essere approvata.

Addì 17 giugno 1913.

BODIO, *relatore*.

Segue il Disegno di Legge identico a quello presentato dal Ministro.

Tornata del 19 giugno 1913.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. — Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che modifica il trattato di commercio e di navigazione del 1871 fra le stesse nazioni:

Votanti 108 — Favorevoli 104 — Contrari 4.

Il Senato approva.

5. R. decreto n. 393 col quale viene data esecuzione alla convenzione sanitaria tra l'Italia e l'Argentina. ⁽¹⁾

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione sanitaria tra l'Italia e l'Argentina, firmata in Roma il 17 agosto 1912, le cui ratifiche vennero scambiate in Roma il 9 aprile 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

(1) Il *Bollettino dell'emigrazione* N. 5 del 1913 contiene la " *Convenzione sanitaria italo-argentina* " del 17 agosto 1912; questo il decreto col quale viene data esecuzione alla convenzione stessa.

I. — Conferenza dei commissari statali d'agricoltura degli stati del Sud negli Stati Uniti. (1)

Nei giorni 26, 27 e 28 marzo u. s. venne tenuta a New Orleans una conferenza agraria, alla quale presero parte i rappresentanti di quindici Stati del Sud. Alcuni di questi, come l'Alabama, la Georgia, il Kentucky, la Louisiana, il Missouri, le due Caroline, la Virginia ed il Texas inviarono i loro Commissari Statali di Agricoltura, gli altri dei rappresentanti. Anche le compagnie ferroviarie intervennero, inviando i loro delegati.

Lo scopo della conferenza fu quello di stabilire un maggior affiatamento fra i diversi uffici dei Dipartimenti Statali di Agricoltura per un'unica azione tendente allo sviluppo delle ricchezze agricole del Sud; di attrarre nel Sud, per mezzo di pubblicazioni o con l'invio di speciali agenti, i piccoli proprietari-coloni del Nord e dell'Ovest, che ora emigrano in Canada, assieme ai loro capitali.

I più importanti oratori furono i seguenti: Hon. E. O. Bruner, Commissario Statale di Agricoltura della Louisiana, il quale, come Presidente della conferenza, iniziò il suo discorso dando il benvenuto ai rappresentanti dei differenti Stati ed agli altri delegati; indi enumerò i vantaggi agricoli che offre lo Stato della Louisiana, dichiarando che solo 5 milioni di acri sono coltivati, e che altri 20 milioni di acri attendono la mano d'opera e l'opera assidua degli immigranti. Informò che circa 5000 persone immigrarono in Louisiana in questi ultimi anni, provenienti dagli Stati dell'Ohio, Indiana, Minnesota, New Scozia, Nebraska, Iowa e dalla Ungheria. Lesse quindi le statistiche agricole degli ultimi raccolti della Louisiana.

Il Dott. W. H. Dalrympe parlò dell'allevamento del bestiame in Louisiana e negli altri Stati del Sud, rispetto all'abbondanza ed alla bontà dei foraggi di questi terreni.

L'Hon. W. A. Graham, Commissario del Dipartimento Statale di Agricoltura della Carolina del Nord, parlò a favore dell'immigrazione agricola, dichiarandola un'assoluta necessità per lo sviluppo agricolo del Sud.

L'Hon. J. Watson, Commissario del Dipartimento Statale di Agricoltura della Carolina del Sud, parlò della concimazione dei terreni con i concimi chimici e dell'abuso che gli agricoltori americani ne fanno, spendendo circa 15 milioni di dollari all'anno e caricando il suolo di zolfo e di altri acidi, tanto che con l'andar del tempo i terreni saranno aciduli e quindi sterili. Consigliò quindi i commissari

(1) Da un rapporto del conte G. Monost, r. addetto per l'emigrazione a New Orleans, aprile 1913.

di persuadere gli agricoltori alla rotazione dei terreni e alla coltivazione delle leguminose per l'ingrassamento del suolo ed a migliorare gli attuali sistemi di coltura.

L'Hon. M. L. Alexander, rappresentante il Governatore dello Stato della Louisiana, trattò dell'arginatura dei fiumi onde impedire le grandi devastazioni delle piantagioni, prodotte dalle piene del fiume Mississippi e dei suoi affluenti. Dimostrò, con cifre, gli immensi danni arrecati all'agricoltura dalle inondazioni degli scorsi anni e che quindi occorreva di ottenere dal Governo Federale maggiori stanziamenti per la manutenzione degli argini del fiume Mississippi.

L'Hon. R. E. Kolb, Commissario del Dipartimento di Agricoltura dell'Alabama, pronunciò un discorso in favore dell'immigrazione dall'Europa settentrionale, dichiarandosi specialmente favorevole alla immigrazione di tedeschi, svedesi ed ungheresi e contrario all'immigrazione spagnola, italiana, slava e di altre nazionalità dell'Europa meridionale.

Mr. E. O. Wild, editore del « Gulf State Farmer Magazin », a sua volta si dichiarò partigiano di qualsiasi immigrazione agricola europea, compresi gli slavi; gli italiani, i belgi e gli olandesi.

L'Hon. J. Y. Sanders, ex Governatore della Louisiana, parlò a favore del movimento per la costruzione delle strade carreggiabili nel Sud, lamentando l'assoluta mancanza di esse, dannosa allo sviluppo di questa immensa regione agricola.

La conferenza si chiuse con le seguenti risoluzioni:

Compiere un'inchiesta sopra i sistemi di credito agricolo, istituiti dagli Stati europei ed applicarli in vantaggio degli agricoltori di questi Stati.

Persuadere gli agricoltori ad aumentare la coltura delle leguminose per la concimazione del suolo, invece dei concimi chimici.

Ottenere dal Congresso Federale maggiori stanziamenti nei bilanci per combattere le malattie del bestiame.

Aumentare i lavori di bonifica, la costruzione e la manutenzione degli argini dei fiumi.

Creare delle cooperative da parte degli agricoltori per lo smercio dei loro prodotti.

II — Condizioni attuali delle colonie agricole italiane di Daphne (Alabama), High Bank (Texas) e Hearne (Texas). (1)

DAPHNE (Ala.) — La colonia agricola di Daphne si trova nella contea di Baldwin, in Alabama, sulla riva sinistra del fiume Alabama, alquanto a valle di Mobile, che è situata invece sulla riva destra.

(1) Da rapporti del conte G. MOROXI, r. addetto dell'emigrazione a New Orleans, aprile e maggio 1913.

Il numero delle famiglie italiane che attualmente si trovano sulla piantagione è di 20, circa un duecento persone, native del Piemonte, del Veneto, della Romagna, dell'Abruzzo, del Napoletano, della Sicilia ed alcuni del Tirolo. Essi si trovano in ottime condizioni finanziarie e morali, vivono in pieno accordo fra loro e la colonia gode la stima degli americani.

Il numero complessivo degli acri posseduti dagli italiani è di circa 3035, terreni sabbiosi non molto fertili e che domandano forti spese di concimazione (circa da \$ 5 a 10 per acre) e di lavoro (da \$ 5 a 25 per acre). I nostri coltivano granoturco, cotone, riso, la canna, da zucchero, patate ed ortaggi, ma il maggior reddito è dato dalle patate dolci. Un acre in media rende netto per anno da \$ 35 a \$ 125 e più, a seconda delle differenti colture.

Nei dintorni di Daphne vi sono molti altri terreni in vendita, al prezzo da \$ 10 a 25 per acre, a seconda dello stato del soprassuolo; i proprietari li vendono a pronti contanti o parte verso contanti ed il resto in pagamenti annuali, gravati di un interesse dall'8 al 10 %.

HIGH BANK (Tex.) — High Bank si trova nella contea di Fall, sulla linea ferroviaria Houston & Texas Central Ry., lungo la vallata del fiume Brazos. Il clima è molto mite nell'inverno, l'estate è caldissima e lunga. L'acqua si trova abbondante nel sottosuolo a differenti profondità. Il terreno viene diviso in praterie e terre basse alluvionali, le prime sono di natura sabbiosa con sottosuolo argilloso, di color rossastro, abbastanza fertili, le seconde si trovano lungo le rive del fiume Brazos e il soprassuolo si compone di depositi alluvionali con sottosuolo argilloso, molto fertili, con qualche tratto di terre cerose scure.

La colonia agricola italiana di High Bank si compone di 33 famiglie, circa 200 persone, tutte della Sicilia, le quali possiedono approssimativamente 3000 acri, che coltivano estensivamente a cotone. Le terre vennero acquistate dai nostri nel 1906 a circa \$ 35 per acre; oggi le medesime terre circostanti vengono vendute da \$ 50 a 80 per acre, e qualche tratto anche a \$ 100. Le spese annuali per la coltura di un acre a cotone sono circa di \$ 18 ed il guadagno netto per acre varia da \$ 15 a 25. Solo sei famiglie hanno il terreno in affitto ed occupano 350 acri, pagando da 6 a 7 doll. per acre all'anno.

Nei dintorni vi sono altre terre fertili disponibili, ma i proprietari, per il momento, non desiderano venderle, domandando prezzi molto elevati. Nel 1905 in High Bank non esisteva alcuna famiglia agricola italiana, e le terre erano ricoperte di boschi, solo una piccola parte veniva coltivata, ma senza dare buoni risultati. Oggi queste medesime terre, per opera del nostro contadino, hanno aumentato straordinariamente di valore e gli americani ne approfittano per chiederne prezzi elevatissimi. Generalmente i terreni vengono venduti con

pagamenti in pronti-contanti per un terzo od un quarto dell'intera somma, ed il resto verso rate annuali, gravate dell'interesse dell'8 %.

Le condizioni sia finanziarie che morali dei nostri coloni sono molto buone e sono soddisfatti sia delle loro terre che del trattamento loro fatto dagli americani del luogo.

HEARNE (Tex.) — Hearne, Tex., si trova lungo la sponda sinistra del Brazos River, nella contea di Robertson. Il clima è molto mite nell'inverno, caldissimo nell'estate. La temperatura media invernale è di 45 gradi Fahrenheit, e l'estiva di 85 gradi. La caduta media delle piogge è di 30 pollici. L'acqua è abbondante nel sottosuolo alla profondità variabile da 20 a 70 piedi. Abbondano i corsi d'acqua, tra cui il Brazos River che è ricco d'acqua. Il terreno, a pianori leggermente ondulati, si compone di praterie e di terre basse, le prime sono di natura sabbiosa, di color rossastro, abbastanza fertili, con sottosuolo argilloso; le seconde sono di natura alluvionale, e si trovano lungo il fiume Brazos; il soprassuolo è ricco di materie grasse ed il sottosuolo è argilloso; sono terre molto fertili. Le colture adatte sono il cotone, che rende 3/4 di balla per acre; il granoturco, che rende da 18 a 25 bls. per acre, l'avena ed altre colture.

La colonia agricola italiana di Hearne, Tex., si compone di 40 famiglie, circa 150 persone, della Sicilia. Esse possiedono circa 800 acri e ne affittano altri 1000, pagando \$7 per acre di affitto annuo. Un acre rende netto da \$25 a 30 per anno, mentre le spese sono circa da \$20 a 25 per acre. Tutti i nostri si trovano in discrete condizioni finanziarie e sono molto ben trattati dagli americani del luogo.

Nei dintorni si trovano molti terreni fertili in vendita, al prezzo di \$55 per acre, da pagarsi un terzo in pronti contanti all'acquisto ed il resto in cambiali con termini da 4 a 5 anni, gravate da un interesse annuo dell'8 per cento.

III. — Gli operai stranieri nelle miniere di ferro del dipartimento di Meurthe-et-Moselle.

Del dipartimento di Meurthe-et-Moselle si parla in due recentissimi articoli pubblicati l'uno dalla *Revue économique internationale*, febbraio 1913, col titolo: « *La mise en valeur industrielle du département français de Meurthe-et-Moselle et ses rapports avec son essor commercial* » di A. UHRI, l'altro da *L'Economiste français* del 22 marzo 1913, sotto il titolo: « *Le personnel étranger des mines de fer de Meurthe-et-Moselle* ».

Il primo, ristretto più che altro allo studio dello sviluppo industriale e commerciale del dipartimento, non porta contributo di dati al nostro argomento.

Il secondo è una statistica ufficiale del personale straniero impiegato nelle miniere di ferro del dipartimento e contiene quindi dati preziosi che direttamente ci riguardano.

Questa statistica venne pubblicata nel numero dell'8 marzo 1913 del *Journal officiel* di Parigi, dal ministro dei lavori pubblici di Francia, in seguito ad analoga domanda rivoltagli dal deputato Doizy.

Risulta da queste tavole che il numero degli stranieri impiegati nelle sole *miniere di ferro* del dipartimento, e precisamente nei tre bacini di Nancy, di Longwy e di Briey era di 11.435, dei quali 56 nel bacino di Nancy, 1,593 in quello di Longwy e 9,786 in quello di Briey.

I 56 stranieri del bacino di Nancy si compongono di 28 tedeschi, 1 austriaco, 9 belgi, 8 *italiani*, 5 lussemburghesi e 5 svizzeri.

I 1,593 stranieri del bacino di Longwy si compongono di 91 tedeschi, 9 austriaci, 151 belgi, 2 spagnoli, 1,237 *italiani*, 97 lussemburghesi e 5 svizzeri.

Infine nel bacino di Briey si hanno 781 tedeschi, 114 austriaci, 140 belgi, 157 spagnoli, 38 greci, 8,207 *italiani*, 241 lussemburghesi, 46 russi, 16 svizzeri e 46 di nazionalità diverse, su 9,786 lavoratori stranieri.

Il numero complessivo degli operai italiani impiegati nelle *miniere di ferro* del dipartimento arrivava dunque nel marzo 1913 a 9,452.

IV. — Movimento migratorio transoceanico austro-ungarico negli anni 1910, 1911 e 1912. - L'emigrazione rutena.

La rivista di Vienna *Der Auswanderer* (L'Emigrante) pubblica nel numero di marzo 1913 la statistica del movimento emigratorio transoceanico austro-ungarico per gli anni 1910, 1911 e 1912 (*Statistik der überseeischen Auswanderung aus Oesterreich-Ungarn in den Jahren 1910, 1911 und 1912*).

Togliamo dalle tabelle ivi pubblicate i dati riassuntivi del movimento.

Risulta adunque che il totale della emigrazione transoceanica raggiunse nel 1910 la cifra di 268,940 emigranti, dei quali 138,915 austriaci e 130,025 ungheresi.

Nel 1911 si ebbe un totale di 177,891 emigranti, dei quali 90,134 austriaci e 87,757 ungheresi.

Nel 1912 l'emigrazione transoceanica salì alla cifra di 269,425 emigranti, di cui 128,866 austriaci e 140,559 ungheresi.

*
* *

La stessa rivista pubblica alcune interessanti notizie sull'emigrazione rutena, che va di anno in anno aumentando, desunte dal giornale ruteno *Zapysky naukowoho Towarzystwa im. Szewczenka*.

Dal 1901 al 1909 sono emigrati dall'Austria ben 113,599 ruteni, la massima percentuale si ebbe nel 1907 con 23,751 emigranti.

Si nota nell'emigrazione rutena il costante aumento dell'emigrazione da parte di analfabeti. La percentuale è salita da 40.7 a 55.5 per cento.

Dal punto di vista dell'occupazione si ebbe il 65.73 per cento di contadini; solo il 0.2 per cento erano liberi professionisti.

Ben 115,224 emigrarono negli Stati Uniti, di questi 58,123 si stabilirono nello Stato di Pensilvania.

E da rilevarsi anche il fatto che i ruteni sono rappresentati da cifre minime nella statistica dei ritorni. Nel 1908 a. e. questi si restrinsero a 3,966 persone, contro 28,048 polacchi.

L'emigrazione rutena si dirige di preferenza al Canada. Nelle provincie occidentali di questo paese essi formano già una parte assai considerevole della popolazione.

V. — Nuova legge sull'immigrazione in S. Domingo.

Il giornale *Süd-und Mittelamerika* di Berlino pubblica la nuova legge sull'immigrazione, emanata a S. Domingo nell'estate del 1912.

Le principali disposizioni contemplate da questa legge sono le seguenti:

Senza speciale permesso è libera l'immigrazione di operai di razza caucasica. Solo in base a speciale autorizzazione del Governo è prevista l'immigrazione di persone appartenenti alle colonie europee dell'America, ad abitanti dell'Asia, dell'Africa, dell'Australia e ad altre persone. Proibita è l'immigrazione di individui affetti da malattie contagiose, agli anarchici, a pazzi od idioti ed in genere a persone che non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento.

Allo scopo di intensificare l'immigrazione di persone adatte soprattutto all'agricoltura, sono previste dalla legge, appena lo stato delle finanze locali lo permetterà, la creazione di speciali agenzie in Europa, nell'America del Nord e nelle Antille e facilitazioni agli immigranti.

VI. — L'immigrazione nell'Argentina e nel Brasile nel 1912.

Nel 1912 l'immigrazione nell'Argentina raggiunse la cifra di 323,403 persone, così suddivise per nazionalità o razze:

Spagnoli	165,662	Turchi	19,792
Italiani	80,583(1)	Austro-Ungheresi	6,945
Russi	20,832	Francesi	5,180

(1) Dai dati statistici pubblicati dal *Commissariato dell'emigrazione* risulta che di questi 80,583 italiani, 59,908 sono partiti dai porti italiani e dall'Havre.

Portoghesi	4,989	Serbi	104
Tedeschi	4,337	Svedesi	94
Greci	3,375	Norvegesi	69
Inglesì	1,316	Perù	60
Svizzeri	1,005	Bolivia	56
Asiatici	858	Cuba	32
Bulgari	618	Paraguay	20
Brasiliani	582	Venezuela	19
Americani del Nord	499	Messico	18
Montenegrini	482	Columbia	13
Belgi	405	Guatemala	6
Rumeni	262	Equatore	5
Olandesi	247	Dominica	3
Cile	167	Altre nazionalità	1,708
Uruguay	162		

(Dal " *Der Auswanderer* ", di Vienna, 4, 1913).

*
* *

L'immigrazione nel BRASILE nel 1912 salì a 180,182 persone, contro 135,967 nel 1911. Di questi 180,182 immigranti, 83,054 sbarcarono a Rio Janeiro, 92,882 a Santos, 4246 in altri porti.

Le nazionalità maggiormente rappresentate furono i Portoghesi con 76,530 immigranti, gli Spagnoli con 35,492, gli Italiani con 31,785 (1), i Russi con 9153, i Tedeschi con 5733, gli Austro-ungarici con 3045.

124,517 immigranti andarono al Brasile a proprie spese, il rimanente a spese dell'Unione, rispettivamente dello Stato di S. Paolo.

Dei 180,182 immigrati, 134,612 sono contadini ed operai. (Dal *Reporter Brasileiro* di Bruxelles).

VII. — " **La condotta della Compagnia Mineraria di Cerro de Pasco** " nel Perù.

È stato pubblicato a Lima, in questi ultimi mesi, un opuscolo dal titolo: « La condotta della Compagnia Mineraria di Cerro de Pasco » (2).

Ne è autrice la signora Dora Mayer, direttrice dell'Ufficio stampa della Associazione peruviana « Pro Indigena ».

(1) Dai dati statistici pubblicati dal *Commissariato dell'emigrazione* risulta che di questi 31,785 italiani, 23,488 sono partiti dai porti italiani e dall'Hàvre.

(2) " *The conduct of the Cerro de Pasco Mining Company* ", by DORA MAYER, manager of the Press Departement of the " *Asociacion Pro-Indigena* ", Lima-Perù, 1913.

Essendo la Compagnia Mineraria di Cerro de Pasco formata quasi esclusivamente da capitalisti nord-americani, detto opuscolo fu redatto in lingua inglese, e lo scopo che esso si prefigge è di attirare l'attenzione del Consiglio d'amministrazione della Compagnia, nonché in generale del pubblico degli Stati Uniti, sulle condizioni deplorabilissime degli operai da essa Compagnia impiegati.

Per quanto gli operai siano quasi tutti reclutati fra gli Indiani del Perù (ciò che spiega l'interessamento speciale alla cosa da parte della Associazione « Pro Indigena »), si stima non inopportuno riassumere in qualche linea i punti più salienti del lavoro, anche perchè, se gli operai, come si disse, sono nella massima parte indigeni, i capisquadra appartengono invece alle nazionalità più diverse.

La Compagnia ha tre principali centri di lavorazione: le miniere di Cerro de Pasco, gli alti forni per la fusione del minerale (a qualche chilometro da Cerro de Pasco, e dove si venne formando un villaggio che porta il nome di « Smelter »), ed infine le miniere di carbone a Gollarisquisga.

La Compagnia è ricchissima, ed i suoi guadagni sono tanto più grandi in quanto la legge del 1890, nell'intento di favorire l'incremento dell'industria mineraria, sottopose tale industria ad imposte lievissime da non potersi aumentare fino al 1914, esentando inoltre da ogni diritto di entrata l'importazione di macchinario, utensili, carbone, legname, dinamite, mercurio e quanto altro può essere necessario all'esercizio dell'industria mineraria e metallurgica.

La produzione di rame, già di 15,000 tonnellate annue nel 1906, si calcola raggiunga ora le 50,000 tonnellate all'anno, mentre le miniere di carbone di Gollarisquisga, che provvedono la Compagnia del necessario combustibile, fornivano già nel 1906 ottocento tonnellate al giorno.

La Compagnia possiede inoltre più di 200 chilometri di strada ferrata, sia per unire fra loro i vari centri di lavorazione, sia per mettere in comunicazione Cerro de Pasco con Oroya la più prossima stazione ferroviaria della Ferrovia Andina. Su quest'ultima poi essa ottenne, a mezzo dei potenti mezzi di influenza di cui dispone, un privilegio di trasporto pei propri prodotti o mercanzie tale, data anche la quantità limitata del materiale rotabile della Ferrovia Andina, da significare in qualche circostanza speciale l'interruzione delle relazioni commerciali in tutto il resto della regione.

Nel 1908 la Compagnia impiegava complessivamente 4600 individui, variamente ripartiti nei diversi centri di lavorazione.

Considerando la situazione oltremodo florida della Compagnia, appare tanto più vergognoso ed ingiustificabile — afferma la signora Mayer — il modo inumano in cui essa tratta i suoi dipendenti.

Questi sono generalmente reclutati nell'elemento colonico della regione Andina a mezzo di un sistema speciale di arruolamento, che prende il nome di *enganche*. Tale sistema consiste nell'anticipo, da parte dell'agente arruolatore della Compagnia, agli Indiani che, per un motivo o per un altro, hanno urgente bisogno di denaro, di una certa somma (da 25 a 150 dollari), contro l'obbligo assunto dal debitore di servire la Compagnia fino a totale estinzione del debito. A tale scopo gli viene trattenuto un tanto sulla paga. La Compagnia dal lato suo non manca poi di fare quanto è in suo potere perchè la totale estinzione del debito abbia luogo il più tardi possibile. Diversi sono i mezzi impiegati a tale scopo. Uno dei principali è costituito dalle multe, per l'imposizione delle quali nessun freno è imposto all'arbitrio dei sorveglianti, ed in tal modo si ottiene che lo stato di insolvenza dell'operaio si prolunghi considerevolmente. Le multe più gravi sono evidentemente riservate ai tentativi di fuga. Se un operaio fuggitivo viene ripreso, egli deve, per punizione, lavorare gratuitamente fino a che l'ammontare complessivo delle ritenute giornaliere abbia raggiunto il 70 per cento dell'anticipazione originariamente fattagli, calcolandosi cioè il 20 per cento come multa, ed il 50 per cento come indennizzo per le spese di inseguimento e cattura.

Altro mezzo efficacissimo per prolungare il contratto di lavoro, poichè con esso riducevasi al minimo la parte di paga che l'operaio poteva consacrare alla estinzione del suo debito, era costituito fino allo scorso anno dalla necessità assoluta in cui i lavoratori trovavansi di rifornirsi di quanto potesse loro occorrere ai grandi magazzini della Compagnia. Ecco, il sistema che questa aveva escogitato:

Il salario era pagato in moneta effettiva soltanto una volta al mese. Durante il mese, invece, alla fine di ogni giornata di lavoro l'operaio riceveva un gettone, e quando poi aveva una certa quantità di gettoni poteva cambiarli in una specie di *obbligazione* emessa dalla Compagnia per la somma corrispondente. Tali obbligazioni erano accettate come denaro dai magazzini della Compagnia, ma evidentemente non potevano essere accettate da nessun altro negozio. Nctisi poi che l'obbligazione emessa in una data settimana non era più valida per la settimana successiva, in modo che l'operaio si vedeva di tanto in tanto costretto a comperare merce più di quello che egli aveva effettivamente bisogno, soltanto per non perdere il proprio denaro.

Per quanto poi si riferisce al prezzo delle merci, queste nei magazzini della Compagnia costavano spesso il 30 per cento in più del loro valore corrente.

Nel dicembre 1911 il governo cileno impose finalmente alla Compagnia di ritirare dalla circolazione tutta la moneta provvisoria con proibizione di servirsene pel futuro, e nei primi mesi del 1912 si

inviava a Cerro de Pasco un apposito delegato coll'incarico di occuparsi dell'esecuzione degli ordini governativi.

Oltremodo deficiente appare il servizio ospedaliero, pel quale tuttavia ogni dipendente della Compagnia paga uno speciale contributo in proporzione del salario. Notisi poi che l'ospedale è a Cerro de Pasco, e che i treni della Compagnia impiegano non meno di sette a otto ore per percorrere i 52 chilometri che separano Cerro de Pasco dalle miniere di carbone di Gollarisquisga.

L'autrice lamenta altresì la frequenza degli infortuni, alcuni dei quali ebbero pel numero delle vittime le proporzioni di veri e propri disastri. Occupandosene con diligente minuzia, essa cerca di dimostrare fino a che punto la Compagnia tenga in nessun conto la vita degli operai, e non si curi affatto di eseguire le prescrizioni regolamentari.

Il 12 marzo 1909 il delegato governativo delle miniere a Cerro de Pasco presentava al direttore dei lavori pubblici una accurata relazione, in cui si additavano le numerose deficienze che notavansi nell'organizzazione del lavoro minerario da parte della Compagnia. Il delegato dichiarava nel suo rapporto che nelle miniere della Compagnia non si osservavano le prescrizioni tecniche; che non si denunziavano all'autorità i casi di infortunio, e che il numero di questi era almeno tre o quattro volte più grande di quanto viene a conoscenza del pubblico; che gli esplosivi erano maneggiati senza alcuna precauzione e che essi tenevansi accumulati in quantità considerevole nell'interno delle miniere; che si sparavano troppe mine contemporaneamente.

Il Governo emanava allora (28 gennaio 1910) un decreto con cui si dettavano pel lavoro nelle miniere di carbone prescrizioni e cautele speciali. Intanto però nelle miniere di Gollarisquisga i disastri succedevansi in modo impressionante. La prima esplosione avvenne il 23 gennaio 1910, e si ebbero, secondo la dichiarazione della stessa Compagnia, 29 morti e 56 feriti.

Una seconda e più terribile esplosione si ebbe a deplorare il 10 agosto dello stesso anno. I morti dichiarati dalla Compagnia furono 67 e 40 i feriti, ma il corrispondente speciale inviato sul luogo da un giornale di Lima, fece le sue riserve su tale cifra, esternando la convinzione che il numero delle vittime fosse di parecchio superiore. Lo stesso corrispondente notò poi che, contro le regole stabilite in materia di lavori minerari, si erano fatte esplodere le mine mentre squadre di operai trovavansi ancora nella miniera; che la qualità della dinamite adoperata non era la prescritta; che i minatori non erano provvisti di lampade di sicurezza; che mentre si sarebbe dovuto far esplodere al massimo trenta mine contemporaneamente, avevasi invece l'abitudine di farne esplodere 50 alle 11 del mattino, e da 150

a 200 alle 5 del dopo pranzo; che infine la mancanza del materiale di soccorso era completa, tanto che al momento del disastro non fu possibile trovare neppure una barella.

Il Governo, giustamente preoccupato, nominò allora una speciale Commissione, coll'incarico di eseguire una accurata inchiesta sulle cause del disastro, e di proporre le misure necessarie per evitarne la ripetizione in avvenire. La Commissione rilevò i pericolosi sistemi adottati nell'uso delle mine; la scarsità dell'acqua nella miniera; la mancanza di competenza professionale e l'inosservanza delle più elementari regole di prudenza nei preposti all'esecuzione dei lavori. La Commissione non mancò poi di osservare che, ad eccezione dell'uso di polvere di sicurezza, la Compagnia non aveva ottemperato ad alcuna delle prescrizioni del decreto 28 gennaio 1910, e parimenti non aveva adottata alcuna delle misure suggerite dalla Delegazione delle Miniere dopo il disastro del 23 gennaio.

Sempre nel 1910, nei mesi di settembre e ottobre, due nuovi infortuni a Gollorisquisga cagionarono la morte il primo di otto ed il secondo di quattro operai.

L'autrice conclude dicendo che, se un giornale della regione: il *Minero Ilustrado*, fa ammontare a 1500 il numero delle vittime avutesi sotto l'impero della Compagnia Nord-Americana dal principio dei lavori, tale cifra sta ad indicare soltanto i morti in seguito ad infortunio, potendosi facilmente calcolare in 15,000 il numero complessivo delle vittime, se si voglia tener conto degli operai morti in seguito a malattie contratte sia in causa delle pessime condizioni igieniche, sia in causa dell'anormale dispendio di forze richieste dai metodi di lavoro in uso presso la Compagnia.

INDICE

<i>Il diritto convenzionale nella legislazione operaia.</i> Dott. A. SANDONÀ	Pag. 3
<i>Stati Uniti dell'America del Nord. - Lavori della "Commissione per l'immigrazione"</i> " Riassunto del rapporto sulle condizioni dell'immigrazione nelle isole Hawaii "	" 12
<i>Atti del Ministero degli Affari Esteri e del Commissariato dell'emigrazione.</i>	" 29
LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE.	
- <i>Legge 15 giugno 1913 che converte in legge il R. Decreto 6 luglio 1912, n. 1067</i>	" 39
- <i>Regio Decreto 6 luglio 1912, n. 1067, recante provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigranti all'estero e degli stranieri residenti nel Regno.</i>	" 40
- <i>Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Germanico circa le assicurazioni operaie, del 31 luglio 1912 e R. Decreto n. 376 col quale viene data esecuzione alla convenzione stessa</i>	" 41
- <i>Trattato fra S. M. il Re d'Italia e gli Stati Uniti d'America del 25 febbraio 1913 e Atti parlamentari ad esso relativi.</i>	" 49
- <i>Regio Decreto n. 393 col quale viene data esecuzione alla convenzione sanitaria tra l'Italia e l'Argentina.</i>	" 68
NOTIZIARIO.	
- <i>Conferenza dei Commissari statali d'agricoltura degli stati del Sud negli Stati Uniti.</i>	" 69
- <i>Condizioni attuali delle colonie agricole italiane di Daphne (Alabama), High Bank (Texas) e Hearne (Texas)</i>	" 70
- <i>Gli operai stranieri nelle miniere di ferro del dipartimento di Meurthe-et-Moselle (Francia).</i>	" 72
- <i>Movimento migratorio transoceanico austro-ungarico negli anni 1910, 1911 e 1912. - L'emigrazione rutena</i>	" 73
- <i>Nuova legge sull'emigrazione in S. Domingo</i>	" 74
- <i>L'immigrazione nell'Argentina e nel Brasile nel 1912.</i>	" 74
- <i>"La condotta della Compagnia Mineraria di Cerro de Pasco" nel Perù</i>	" 75